

**CITTÀ DI VITERBO**



***REGOLAMENTO  
EDILIZIO***

Adottato con Deliberazione C.C. n° 145 del 05.05.1966

Approvato con D.M. n° 1464 del 01.10.1969

# ***INDICE***

## **Titolo I**

### **NORME PRELIMINARI**

#### **Capo I - AUTORIZZAZIONI**

- Art. 1** Opere edilizie soggette ad Autorizzazione
- Art. 2** Domande di Autorizzazione
- Art. 3** Documenti a corredo delle domande di Autorizzazione
- Art. 4** Commissione Edilizia
- Art. 5** Interventi sottoposti al parere della Commissione Edilizia
- Art. 6** Funzionamento della Commissione Edilizia
- Art. 7** Progetti di Massima
- Art. 8** Approvazione progetti da parte del Sindaco e conseguente rilascio della Licenza Edilizia
- Art. 9** Efficacia dell' Autorizzazione
- Art. 10** Decadenza e Rinnovo della Licenza Edilizia
- Art. 11** Revoca dell' Autorizzazione

#### **Capo II - ESECUZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI**

- Art. 12** Inizio dei lavori
- Art. 13** Controllo sull' esecuzione dei lavori
- Art. 14** Ultimazione dei lavori
- Art. 15** Licenza di abitabilità

## **Titolo II**

### **NORME**

- Art. 16** Norme per i fabbricati di tipo intensivo e semintensivo al limite di altre zone - altezze - distacchi - lottizzazioni
- Art. 17** Altezza dei fabbricati - Distacchi tra fabbricati - Piani attici - Sopraelevazioni
- Art. 18** Norme relative alla misura delle altezze dei fabbricati
- Art. 19** Fabbricati accessori
- Art. 20** Norme relative alla misura delle larghezze stradali e dei distacchi
- Art. 21** Norme relative alle altezze dei fabbricati posti in condizioni particolari
- Art. 22** Costruzioni arretrate dal filo stradale
- Art. 23** Chiusura delle zone di distacco tra fabbricati
- Art. 24** Lottizzazioni di aree fabbricabili - Costruzione su aree derivate da lottizzazioni irregolari
- Art. 25** Norme relative ai distacchi dei fabbricati posti in condizioni particolari

## **Titolo III**

### **NORME RELATIVE ALL'INTERNO DELLE COSTRUZIONI**

#### **Capo I - CORTILI**

- Art. 26** Ampiezza dei cortili
- Art. 27** Cortili secondari
- Art. 28** Chiostrine
- Art. 29** Pozzi di ventilazione
- Art. 30** Cortili e chiostrine a confine di proprietà
- Art. 31** Costruzioni circostanti a cortili irregolari
- Art. 32** Balconi interni
- Art. 33** Pavimentazione dei cortili e delle aree interposte tra i fabbricati
- Art. 34** Semisottosuoli
- Art. 35** Piani terreni
- Art. 36** Abitazioni

- Art. 37** Cucine, bagni e latrine
- Art. 38** Corridoi
- Art. 39** Sottotetti abitabili
- Art. 40** Coperture
- Art. 41** Sotterranei

#### Capo II - SCALE E MURI D'AMBITO

- Art. 42** Scale
- Art. 43** Muri d'ambito

### **Titolo IV**

#### NORME RELATIVE ALLE OPERE ESTERNE DEI FABBRICATI

- Art. 44** Estetica degli edifici
- Art. 45** Aggetti o sporgenze dei fabbricati
- Art. 46** Balconi e costruzioni in aggetto
- Art. 47** Caratteristiche dei muri di prospetto
- Art. 48** Deflusso delle acque pluviali e smaltimento delle acque luride
- Art. 49** Marciapiedi
- Art. 50** Numeri civici

### **Titolo V**

#### NORME DI SICUREZZA PER LE COSTRUZIONI

#### Capo I - STABILITA' DELLE COSTRUZIONI

- Art. 51** Fondazioni e murature
- Art. 52** Provvedimenti per costruzioni che minacciano pericolo

#### Capo II - PREVENZIONE DEI PERICOLI D'INCENDIO

- Art. 53** Numero e tipo delle scale
- Art. 54** Focolai, camini e condotti di calore
- Art. 55** Condotti di fumo
- Art. 56** Condotti di Gas
- Art. 57** Autorimesse
- Art. 58** Impianti di spegnimento

### **Titolo VI**

#### NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

- Art. 59** Segnalazioni dei cantieri
- Art. 60** Recinzione e illuminazione della zona dei lavori
- Art. 61** Deroga alle norme sulla segnalazione e recinzione dei cantieri
- Art. 62** Ponti e scale di servizio
- Art. 63** Ponti di servizio e assi a sbalzo sul suolo pubblico
- Art. 64** Ponti a sbalzo ed armature eccezionali
- Art. 65** Responsabilità degli esecutori di opere
- Art. 66** Installazioni obbligatorie nei cantieri edilizi
- Art. 67** Scarico di materiali e demolizioni
- Art. 68** Precauzioni per assicurare la nettezza delle strade
- Art. 69** Scarichi pubblici
- Art. 70** Rimozione degli steccati
- Art. 71** Divieto di servirsi di acqua delle fontane pubbliche e dei canali

## **Titolo VII**

### **DISPOSIZIONI RELATIVE AI FABBRICATI ESISTENTI E OPERE ESTERIORI AI FABBRICATI**

- Art. 72** Trasformazione e restauri
- Art. 73** Manutenzione degli edifici esistenti
- Art. 74** Tinteggiatura dei fabbricati
- Art. 75** Tabelle per la nomenclatura delle strade ed altre segnalazioni
- Art. 76** Esecuzione di opere in fabbricati e ville aventi caratteristiche artistico storico
- Art. 77** Ritrovamento di opere di pregio artistico e storico
- Art. 78** Apposizione di insegne e mostre
- Art. 79** Apposizione di cartelli e di oggetti di pubblicità

## **Titolo VIII**

### **DISPOSIZIONI RELATIVE AL SUOLO E ALLO SPAZIO PUBBLICO**

- Art. 80** Occupazione temporanea del suolo e dello spazio pubblico
- Art. 81** Occupazione permanente del suolo e sottosuolo pubblico
- Art. 82** Manomissione del suolo stradale
- Art. 83** Manutenzione di aree private destinate a strade pubbliche
- Art. 84** Strade private
- Art. 85** Tende aggettanti nello spazio pubblico

## **Titolo IX**

### **DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE**

- Art. 86** Osservanza del regolamento d'igiene
- Art. 87** Costruzioni rurali
- Art. 88** Revoca di concessione su suolo e spazio pubblico
- Art. 89** Sanzioni penali
- Art. 90** Responsabilità nell'esecuzione di opere autorizzate
- Art. 91** Norme transitorie
- Art. 92** Entrate in vigore del regolamento

### **NORME DI IGIENE RURALE PER L'AGRO DI VITERBO**

#### **Titolo I**

##### **IGIENE RURALE**

###### **Capo I - MANUFATTI - FABBRICATI**

**Riferimento:** Art. 93 - Art. 94 - Art. 95 - Art. 96 - Art. 97 - Art. 98 - Art. 99 - Art. 100 - Art. 101 - Art. 102 - Art. 103 - Art. 104 - Art. 105 - Art. 106 - Art. 107 - Art. 108 - Art. 109 - Art. 110 Art. 111

###### **Capo II - ACQUA POTABILE - LAVATOI - ABBEVERATOI**

**Riferimento:** Art. 112 - Art. 113 - Art. 114 - Art. 115 - Art. 116 - Art. 117 - Art. 118

###### **Capo III - IMPALUDAMENTI - FOSSI - CANALI**

**Riferimento:** Art. 119 - Art. 120 - Art. 121 - Art. 122 - Art. 123 - Art. 124 - Art. 125 - Art. 126 - Art. 127 - Art. 128 - Art. 129 - Art. 130 - Art. 131

#### **Titolo II**

**Riferimento:** Art. 132 - Art. 133

**Titolo III**

**SORVEGLIANZA E PENALITA'**

**Riferimento:** Art. 134

**NORME E PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE  
GENERALE DELLA CITTA' DI VITERBO**

**Riferimento:** Art. 135

---

**Art. 1**  
**OPERE EDILIZIE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE**

Nel territorio del Comune di Viterbo non possono essere eseguite senza autorizzazione del Sindaco le opere seguenti:

- 1) Costruzione, restauro, riattamento, trasformazione in genere, demolizioni anche parziali esterne di edifici, di muri di cinta e di ogni altra opera fuori terra;
- 2) Scavi, rinterrati e modificazioni del suolo pubblico o privato con opere e costruzioni sotterranee;
- 3) Aperture al pubblico transito di strade private;
- 4) Coloriture e decorazioni dei fabbricati e dei muri di cinta in genere, visibili all'esterno e anche all'interno per i fabbricati compresi entro la cinta delle mura o nelle immediate vicinanze delle zone monumentali anche se fuori della Città e nelle frazioni;
- 5) Apposizione di tende aggettanti sullo spazio pubblico;
- 6) Collocazione di insegne, mostre e vetrine per botteghe, di tabelle o cartelli, di lumi, di cartelloni od oggetti a scopo pubblicitario e di qualunque altro oggetto che a qualsiasi scopo venga esposto od affisso all'esterno dei fabbricati;
- 7) Apposizione di pali e fili telefonici od elettrici e di lampade esterne nelle zone monumentali.

L'autorizzazione non è richiesta per i seguenti lavori, sempre che non debbano essere eseguiti negli stabili dichiarati d'importante interesse artistico o storico o negli immobili vincolati dal piano regolatore per demolizione o trasformazione:

- 1) demolizione e ricostruzione parziale o totale dei pavimenti e piccoli lavori di manutenzione ordinaria;
- 2) coloriture interne;
- 3) impianti per servizi accessori, come illuminazione, riscaldamento, ventilazione, ascensori ed opere inerenti, salva l'osservanza delle disposizioni sancite da leggi o da altri regolamenti.

Per le zone o case aventi speciale interesse artistico, storico, archeologico o panoramico, per le ville e per i parchi compresi entro le zone determinate dal Comune in accordo con la Soprintendenza ai Monumenti, occorre anche ottenere la preventiva approvazione dei progetti, qualunque sia il genere delle opere, da parte del Ministero della Pubblica Istruzione (Soprintendenza ai Monumenti) a termine delle disposizioni contenute nelle leggi 01/06/1939, n. 1089 "Tutela delle cose d'interesse artistico e storico", 29/06/1939 n. 1497, "Protezione delle bellezze naturali".

Ogni opera in cui le strutture di conglomerato cementizio semplice od armato abbiano funzioni essenzialmente statiche e comunque interessino l'incolumità delle persone, dovrà essere costruita in base ad un progetto esecutivo firmato da un ingegnere ovvero da un architetto, iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive attribuzioni ai sensi della legge sull'esercizio professionale. Anche per i lavori per i quali non è prescritta l'autorizzazione del Sindaco sarà sempre necessaria la denuncia agli effetti delle II. CC.

**Art. 2**  
**DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE**

La domanda di autorizzazione (su modello stabilito dal Comune) ad eseguire o modificare opere previste nell'articolo 1 deve essere indirizzata al Sindaco, firmata dal proprietario, che dovrà dichiarare tale sua qualifica sotto la propria responsabilità, o da un suo legale rappresentante, dal progettista o dal direttore dei lavori e deve contenere l'obbligazione ad osservare le norme particolari dei Regolamenti di edilizia e di igiene del Comune; la elezione di domicilio in Viterbo, l'indicazione del nome del costruttore e dell'assistente debitamente abilitati; oltre quelle altre formalità richieste dalle disposizioni regolamentari del Comune. Il Comune, ove lo ritenga, potrà sempre richiedere il certificato catastale ed ogni altro opportuno documento.

Gli eventuali cambiamenti dei direttori dei lavori, del costruttore o dell'assistente, dovranno essere preventivamente denunciati.

Il progettista e il direttore dei lavori debbono essere ingegneri o architetti, abilitati ad esercitare la professione nella Repubblica, ovvero geometri o periti industriali edili, parimenti abilitati al detto esercizio o nei casi e nei limiti assegnati alla loro attività professionale dalle disposizioni speciali che li riguardano.

Il Sindaco può, eccezionalmente, accettare domande di licenza di costruzione firmate da chi non sia proprietario purchè dalle domande stesse o da altro atto risulti il consenso scritto del proprietario, la cui firma deve essere autenticata nei modi di legge, e sempre che il richiedente offra, a giudizio dell'Amministrazione, garanzie sufficienti per il buon uso della licenza.

La firma del direttore dei lavori e del costruttore potrà essere prodotta anche posteriormente alla presentazione della domanda, ma prima dell'inizio delle opere. Per opere di piccole entità (coloriture, targhe, insegne ecc. escluse le opere murarie) la domanda potrà essere a firma soltanto del proprietario, salva però al Sindaco la facoltà di richiedere la firma di un ingegnere, di un architetto o di un geometra.

### **Art. 3**

#### **DOCUMENTI A CORREDO DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE**

Alla domanda di autorizzazione devono essere allegati:

- a) una pianta d'insieme, con tutte le possibili indicazioni delle larghezze stradali, dei nomi dei confinanti e delle altezze degli edifici adiacenti;
- b) piante quotate dei singoli piani, compreso lo scantinato e la copertura, con l'indicazione delle costruzioni terminali;
- c) almeno una sezione quotata fatta secondo la linea di maggiore importanza;
- d) i prospetti interni ed esterni con le quote riferite ai piani stradali e dei cortili o giardini e i precisi rapporti altimetrici con le proprietà confinanti;
- e) lo schema degli impianti idrici e igienico - sanitari e delle fognature domestiche, nonché i sistemi di smaltimento laddove non esistono fognature;
- f) il documento comprovante l'avvenuta denuncia del progetto agli effetti delle imposte di consumo;
- g) una breve relazione illustrativa con l'indicazione dei materiali da impiegare nei prospetti esterni;
- h) le fotografie delle località da cui risulti lo stato di fatto dei fabbricati adiacenti ed eventualmente di quello da modificarsi;
- i) copia autentica delle eventuali convenzioni fra confinanti.

I disegni debbono essere a semplice linea, la pianta di cui alla lettera a) deve essere in scala non minore di 1:1000, le altre piante e i disegni in scala 1:100; tutti debbono essere presentati in doppia copia.

I progetti da sottoporre all'approvazione della Soprintendenza ai Monumenti devono essere presentati in cinque copie.

Il Comune ha facoltà di chiedere in casi speciali la produzione di disegni di particolari in altra scala o al vero, nonché l'indicazione del tipo di coloritura dei prospetti e il tipo delle persiane, degli avvolgibili e delle tende.

I progetti incompleti o comunque non in regola con la documentazione prescritta, dopo esame preliminare eseguito dall'Ufficio Tecnico Comunale, verranno restituiti all'interessato con motivazione scritta e pertanto non saranno presentati all'esame della Commissione Edilizia.

### **Art. 4**

#### **COMMISSIONE EDILIZIA**

*(così come sostituito dalla deliberazione C.C. n. 34 del 10/03/2006)*

Per l'esame dei progetti relativi agli interventi di cui al successivo articolo 5, è costituita la Commissione Edilizia comunale, con funzioni consultive, di nomina consiliare, così composta:

- Dirigente del Settore tecnico competente (o funzionario da lui delegato);
- Soprintendente ai BB. AA. P. del Lazio (o suo delegato);
- 2 (due) tecnici in possesso del diploma di laurea ai sensi dell'articolo 1, comma 5°, secondo periodo, della legge regionale n. 59/1995;
- 2 (due) tecnici scelti tra professionisti iscritti negli Albi professionali dei Periti Agrari e dei Dottori Agronomi;
- 7 (sette) tecnici scelti tra professionisti iscritti negli Albi professionali degli Architetti, Ingegneri, Geometri, Geologi.

I membri componenti la Commissione non possono essere assessori o consiglieri comunali.

La Commissione è presieduta dal Dirigente o da funzionario delegato. Le funzioni di Segretario della Commissione sono assunte da apposito funzionario del Settore tecnico competente nominato dal Presidente.

La Commissione dura in carica due anni a far data dalla prima seduta. Alla scadenza decade automaticamente e deve essere rinnovata entro i successivi 30 giorni. Qualora i componenti non intervengano a tre sedute consecutive senza giustificato motivo, possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio comunale, che provvederà contemporaneamente alla loro sostituzione.

La Commissione si riunisce ordinariamente una volta al mese e straordinariamente ogni volta che il Presidente lo riterrà opportuno.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza del Presidente e di almeno sei componenti. Nel caso di esame di progetti ricadenti nei vincoli paesaggistici, per la validità della seduta è sufficiente, oltre al Presidente, la sola presenza dei due componenti tecnici competenti. Per l'esame dei Piani di Utilizzazione Aziendale (P.U.A.) la seduta è valida anche con la sola presenza dei due tecnici agrari, oltre al Presidente.

Ai componenti della Commissione, escluso il Presidente, verrà corrisposta una indennità di presenza di importo pari a quello dovuto ai consiglieri comunali e alle medesime condizioni.

La permanenza dei componenti in Commissione è consentita per il solo mandato per il quale sono stati nominati, e pertanto gli stessi componenti non possono essere rinominati nel mandato immediatamente successivo.

Per progetti di particolare rilevanza o complessità, non rientranti nei casi previsti dal successivo articolo 5, il Dirigente, in via eccezionale e straordinaria, può acquisire il parere della Commissione Edilizia.

#### **Art. 5**

### **INTERVENTI SOTTOPOSTI AL PARERE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA**

*(così come sostituito dalla deliberazione C.C. n. 34 del 10/03/2006)*

Il preventivo parere della C. E. deve essere richiesto per tutti gli interventi oggetto di domanda di permesso a costruire che:

- a) interessino aree o immobili assoggettati a vincoli di legge sulla tutela paesaggistica, archeologica, artistica, storica, di cui al D. Lgs. 42/04;
- b) ricadano nelle Zone A del P.R.G.;
- c) siano ricompresi in Piani di Utilizzazione Aziendale (P.U.A.).

In tutti gli altri casi non deve essere richiesto, fatta salva la possibilità prevista dall'ultimo capoverso dell'art. 4.

#### **Art. 6**

### **FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA**

Ogni progetto, accompagnato dal parere scritto dell'Ufficio Tecnico Comunale e dell'Ufficio Sanitario, sarà sottoposto all'esame e parere della Commissione Edilizia.

La Commissione Edilizia emetterà su ciascun progetto parere scritto che dovrà essere verbalizzato. La Commissione dovrà, altresì, essere consultata sulle direttive riguardanti la creazione e la trasformazione dei quartieri, il tracciato di strade e linee di comunicazione urbane e suburbane, la formazione di parchi, giardini e spazi di uso pubblico, la disciplina della lottizzazione delle aree fabbricabili e nella formulazione di pareri e proposte in ordine all'iniziativa delle pubbliche Amministrazioni e dei privati, che possono comunque interessare lo sviluppo edilizio, il decoro della Città ed il restauro dei Monumenti.

Il giudizio di merito della Commissione dovrà tuttavia rispettare la piena libertà degli autori lasciando ad essi ogni responsabilità sia nei criteri informativi, che nello stile e nella parte strutturale.

I singoli componenti della Commissione Edilizia non debbono presenziare all'esame ed alla discussione dei progetti da essi elaborati o nell'esecuzione dei quali siano comunque interessati salvo che siano invitati a dare chiarimenti.

I processi verbali delle adunanze della Commissione saranno scritti in apposito libro a cura del Segretario e dovranno indicare i motivi dei pareri dati e il numero dei voti favorevoli o contrari.



Essi verranno poi firmati dal Presidente e dal Segretario.

Tutte le domande ed i progetti, muniti del parere della Commissione, dovranno essere timbrati con bollo speciale e firmati dal Presidente.

#### **Art. 7**

### **PROGETTI DI MASSIMA**

E' consentito sottoporre all'esame della Commissione Edilizia senza pagamento dei diritti, progetti di massima per opere di particolare importanza, allo scopo di ottenere un giudizio preliminare ed eventuali direttive per la compilazione del progetto definitivo con obblighi di cui agli art. 2-3.

#### **Art. 8**

### **APPROVAZIONE PROGETTI DA PARTE DEL SINDACO E CONSEGUENTE RILASCIO DELLA LICENZA EDILIZIA**

Tutti i progetti, muniti del parere scritto dell'Ufficio Tecnico, dell'Ufficiale Sanitario o della Commissione Edilizia, verranno sottoposti all'esame del Sindaco che deciderà sul rilascio della licenza di costruzione.

In ogni caso le determinazioni del Sindaco e degli altri organi competenti, sulle domande di costruzione, devono essere comunicate agli interessati non oltre il 60° giorno dalla data di ricezione delle domande stesse, se debitamente corredate dei prescritti documenti, o, in difetto, dalla data di presentazione di quanto sarà richiesto d'Ufficio per rendere completa la domanda.

#### **Art. 9**

### **EFFICACIA DELL'AUTORIZZAZIONE**

L'approvazione dei progetti e l'autorizzazione ad eseguirli si intendono in ogni caso concesse sotto riserva dei diritti dei terzi ed entro i limiti e sotto la piena osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari che disciplinano l'attività edilizia, restando comunque esclusa ogni possibilità di deroga alle norme stesse e con esonero a tal riguardo di ogni responsabilità del Comune che approva unicamente dal punto di vista edilizio, artistico ed urbanistico.

L'autorizzazione è personale ed è valida esclusivamente per il proprietario dell'immobile al quale è intestata; in caso di trapasso (dell'immobile) del proprietario gli eredi, cessionari o aventi causa, debbono chiedere che sia a loro intestata. Il Comune accoglierà la domanda sempre che non siano intervenute nuove cause che lo impediscano e salvo quanto è prescritto nell'art. 11 del presente regolamento.

#### **Art. 10**

### **DECADENZA E RINNOVO DELLA LICENZA EDILIZIA**

L'autorizzazione s'intende decaduta quando le opere non siano iniziate entro un anno dalla data dell'autorizzazione stessa o quando i lavori siano rimasti sospesi per più di sei mesi.

Per comprovati giusti motivi il Sindaco potrà concedere una sola proroga fino ad un massimo di un anno, con esonero dagli obblighi di cui all'art. 3, purchè gli interessati rinnovino la domanda almeno 30 giorni prima della data di scadenza.

#### **Art. 11**

### **REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE**

L'autorizzazione può essere revocata:

- 1) Quando il direttore dei lavori non abbia assunto l'effettiva direzione o l'abbia abbandonata e non sia stato sostituito previa comunicazione al Comune;
- 2) Quando l'autorizzazione risulti ottenuta in base a tipi alterati e non rispondenti al vero;
- 3) Quando il titolare dell'autorizzazione contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge o di regolamento o di Piano Regolatore o alle condizioni inserite nell'autorizzazione o apporti modificazioni arbitrarie al progetto approvato.

**Art. 12**  
**INIZIO DEI LAVORI**

Per le nuove costruzioni il proprietario deve attenersi agli allineamenti ed ai capisaldi altimetrici, che saranno fissati dall'Ufficio Tecnico del Comune mediante verbale da redigersi in doppio esemplare e da firmarsi dal proprietario e dal rappresentante dell'Ufficio Tecnico predetto.

Il proprietario prima di iniziare la costruzione deve anche richiedere l'indicazione della quota e della sezione delle fogne stradali.

L'Ufficio Tecnico Comunale fornisce, redigendone verbale, le indicazioni del caso in relazione alla possibilità di immissione delle fogne private nella fogna stradale, le spese e tasse sono a carico del richiedente.

Appena la costruzione abbia superato il livello del piano stradale, il proprietario deve darne avviso per iscritto all'Ufficio che fornì l'allineamento e quote, perché possa eseguire il controllo.

Prima dell'inizio dei lavori il richiedente, per le opere in conglomerato cementizio, semplice ed armato, dovrà provare di aver presentato denuncia alla Prefettura e, per gli edifici e locali sottoposti a speciali autorizzazioni, produrre il nulla osta degli organi competenti.

**Art. 13**  
**CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI**

L'autorizzazione e i disegni approvati debbono sempre trovarsi sul luogo della costruzione fino a che l'edificio sia stato dichiarato abitabile ed essere ostensibili ad ogni richiesta dei funzionari del Comune.

Il Comune esercita un costante controllo sulle modalità di esecuzione dei lavori autorizzati e ne ordina la sospensione qualora riconosca che non vengano rispettate le obbligazioni contenute nella licenza edilizia e le norme del Regolamento edilizio e quelle speciali indicate nell'autorizzazione a costruire, ovvero che sia variato il progetto in base al quale fu rilasciata.

**Art. 14**  
**ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

Non appena una fabbrica sia ultimata in ossatura e copertura il proprietario, prima di cominciare l'intonaco, deve darne denuncia scritta all'Ufficio Tecnico, il quale provvede ad una prima visita per accertare se la costruzione risponda alle norme del presente regolamento e di quello d'igiene, specie nei riguardi delle condutture di scarico, delle canne di areazione, delle cappe e di quanto non più controllabile a costruzione finita.

Deve altresì il proprietario dare denuncia scritta dell'ultimazione del fabbricato, cioè quando siano finiti gli intonaci, i pavimenti e le scale, completati gli infissi di porte e finestre, sistemati i cessi, la fognatura domestica, i serbatoi e le condutture dell'acqua potabile, domandando la visita definitiva per il rilascio del permesso di abitabilità.

La visita viene eseguita a cura dell'Ufficio Tecnico, con l'intervento di un rappresentante dell'Ufficio Sanitario.

Il proprietario, debitamente avvertito per iscritto del giorno e dell'ora, ha diritto di intervenire o farsi rappresentare.

**Art. 15**  
**LICENZA DI ABITABILITÀ**

La licenza di abitabilità può essere rilasciata solo quando sia constatata l'osservanza di tutte le norme edilizie con speciale riguardo a quelle contenute nel presente Regolamento e nel regolamento d'igiene e solo dopo spirati sei mesi dalla copertura dell'edificio.

I mesi da novembre a febbraio sono valutati ciascuno per metà e quelli dal giugno al settembre ciascuno per uno e mezzo.

Può in via eccezionale rilasciarsi la licenza di abitabilità anche prima del termine di sei mesi, quando trattasi di fabbricati molto areati ed assolati o di altezza limitata o costruiti con muri sottili e prevalentemente in mattoni o provvisti di regolare ed efficace impianto di riscaldamento.

Per gli stabili in condominio, i quali non rispondano in ogni loro parte alle condizioni di abitabilità prescritte dai vigenti regolamenti, può farsi luogo al rilascio della licenza di abitabilità, con esclusione degli appartamenti che presentino irregolarità sempre che le irregolarità stesse consistano in lievi modifiche abusive circoscritte nell'ambito dei singoli appartamenti stessi e che in ogni modo non costituiscano motivi di inabitabilità per l'intero stabile.

Per ogni opera in cui le strutture in conglomerato cementizio semplice armato, costruite secondo le disposizioni vigenti approvate con i Decreti 16 novembre 1939 nn. 228 e 2229, abbiano funzioni essenzialmente statiche e comunque interessino l'incolumità delle persone, la relativa licenza di abitabilità sarà rilasciata subordinatamente alla presentazione, da parte degli interessati, della licenza prefettizia d'uso della costruzione di cui all'art. 4 della legge 03.02.1943, n. 313 parte II.

### **Art. 16**

#### **NORME PER I FABBRICATI DI TIPO INTENSIVO E SEMINTENSIVO AL LIMITE DI ALTRE ZONE - ALTEZZE - DISTACCHI - LOTTIZZAZIONI**

I fabbricati di tipo intensivo che sorgono al limite fra la zona destinata alla costruzione intensiva e le altre zone a diverso tipo di costruzione, debbono avere le distanze minime seguenti:

- dal confine con le zone semintensivo di mt. 8;
- dal confine con le zone estensive di mt. 10;
- dal confine con zone a parco privato e pubblico di mt. 8;

I fabbricati di tipo semintensivo che sorgono al limite delle zone estensive debbono avere le distanze minime seguenti:

- dal confine con zone estensive di mt. 7;
- dal confine con zone vincolate speciali di mt. 8.

### **Art. 17**

#### **ALTEZZA DEI FABBRICATI - DISTACCHI TRA FABBRICATI - PIANI ATTICI - SOPRAELEVAZIONI**

##### **Altezza:**

L'altezza dei fabbricati sarà determinata in relazione alla larghezza delle vie, piazze, spazi pubblici e privati verso i quali fabbricati prospettano, fino all'altezza massima prevista delle norme tecniche del P.R.G.

La sagoma dei fabbricati, nella sezione in senso normale allo spazio pubblico, deve essere contenuta nell'inclinata avente per ascissa la larghezza dello spazio a livello del marciapiede e per ordinata il doppio della larghezza stessa nelle zone comprese entro le mura civiche di Viterbo e nei nuclei centrali delle frazioni; i 3/2 della larghezza stessa nelle altre zone di Piano Regolatore, sino al massimo consentito dalle prescrizioni per le singole zone nelle quali è diviso il Piano Regolatore Generale.

La sagoma degli edifici nella sezione in senso normale allo spazio interposto fra due edifici, deve essere contenuta nell'inclinata avente per ascissa la larghezza del distacco e per ordinata i 5/2 di essa nella zona compresa entro le mura civiche di Viterbo e nei nuclei centrali delle frazioni; i 5/3 del distacco nelle altre zone del Piano Regolatore, sino al massimo consentito della prescrizione di zona.

Per le costruzioni entro le mura civiche valgono comunque le particolari prescrizioni previste nelle norme tecniche di attuazione del P.R.G.

Entro la suddetta inclinata dovranno essere compresi i parapetti pieni e gli abbaini di soffitte quando complessivamente occupino più di 1/3 della lunghezza del relativo fronte del fabbricato, le eventuali costruzioni in arretrato (piani attici), nonché le costruzioni in aggetto che hanno per scopo di aumentare le dimensioni dei vani utili delle abitazioni, delle cucine, dei bagni, delle latrine, ecc. ed i balconi coperti e chiusi da pareti o infissi (bow Windows).

Non saranno invece compresi cornicioni, gronde ed aggetti che non superino i cm. 70 di sporgenza dalle strutture portanti.

##### **Distacchi:**

Il distacco fra fabbricati viene costituito con arretramento dal confine interno tra aree contigue, in misura uguale per ciascun proprietario, proporzionato alla massima altezza permessa dalle norme di

attuazione del P.R.G. in modo da realizzare il distacco previsto tra i fabbricati a metà perfetta per ciascuna delle aree.

#### **Piano attico:**

Nelle zone nelle quali è permessa la costruzione di un piano attico, oltre l'altezza massima consentita, il piano stesso deve essere elevato con ritiro, su tutte le fronti stradali, non inferiore all'altezza del piano stesso, che non potrà essere superiore a mt. 3,50.

Sulle fronti dei distacchi il piano attico deve essere contenuto nell'inclinata limite suindicata e la superficie non potrà essere superiore ai 2/3 della superficie coperta dal fabbricato.

#### **Sopraelevazioni:**

Fermo restando quanto stabilito precedentemente e sempre che non ostino ragioni estetiche, possono essere consentite soprastrutture per locali di servizio (scale, lavanderie, serbatoi d'acqua ecc.) di altezza utile non maggiore di mt. 2,50 dal piano di calpestio del terrazzo. Per il vano dell'ascensore potrà essere consentita l'altezza minima prevista dalle leggi in vigore.

Dette costruzioni dovranno sorgere nella parte centrale del terrazzo e coprire una superficie non maggiore di 1/5 della superficie coperta dal piano su cui insistono.

Quando per inderogabile necessità dovessero sorgere in prossimità del perimetro delle costruzioni, dovranno essere convenientemente decorate.

### **Art. 18**

#### **NORME RELATIVE ALLA MISURA DELLE ALTEZZE DEI FABBRICATI**

Salvo quanto disposto nel successivo art. 21, l'altezza dei fabbricati nelle strade sia pubbliche che private e nei distacchi, viene misurata dal piano del marciapiede o dal piano di calpestio esterno del terreno sistemato, fino alla linea superiore della cornice di coronamento o alla linea d'imposta del tetto.

Per coperture con pendenza superiore a 40/100 l'eccedenza del volume verrà computata nell'indice di fabbricabilità.

Nei fabbricati con copertura a terrazzo potrà essere consentito un parapetto in muratura dell'altezza massima di mt. 0,90.

### **Art. 19**

#### **FABBRICATI ACCESSORI**

Nelle zone in cui sono consentite eventuali costruzioni accessorie sempre che non ostino ragioni estetiche, le costruzioni stesse dovranno presentare le seguenti caratteristiche:

#### **Altezza e distacchi:**

- per costruzioni lungo le sedi stradali ed a confine laterale è consentito una profondità massima di mt. 6 ed un'altezza massima di mt. 4 dal piano del marciapiede;
- per costruzioni entro i distacchi, altezza mt. 3 dal piano del terreno sistemato e distacco dai confini di mt. 3;
- nelle zone estensive (villette e ville signorili) possono essere consentiti fabbricati accessori, anche sui confini interni purché presentino un'altezza non superiore a mt. 3 dal piano del terreno sistemato o rispetto alla quota del terreno della proprietà confinante, se a quota inferiore; comunque l'altezza non dovrà superare la quota dei davanzali dei piani sopraelevati di eventuali fabbricati adiacenti e preesistenti a distanze inferiori a mt. 6 dal confine interno.

#### **Edificabilità:**

Superficie coperta secondo le prescrizioni di zona. Il volume dei fabbricati accessori verrà computato ai fini della valutazione dell'indice di fabbricabilità.

### **Art. 20**

#### **NORME RELATIVE ALLA MISURA DELLE LARGHEZZE STRADALI E DEI DISTACCHI**

La larghezza stradale è prestabilita dal Piano Regolatore; in difetto, si determina con la media delle distanze, prese sulle normali del prospetto del fabbricato, dai fabbricati esistenti, non tenendo conto della maggiore ampiezza dovuta all'incontro di esse normali con vie trasversali. Quando una strada o un distacco non abbia larghezza costante, per il tratto lungo il quale dovrà essere costruito l'edificio, si assumerà come larghezza media il rapporto fra l'area stradale o dei distacchi e la lunghezza del fronte. Non si terrà conto, nella misura del distacco, delle gradinate e scale esterne aperte, dei cornicioni di gronda, dei balconi e delle pensiline, se l'oggetto non supera mt. 1,20.

### **Art. 21**

## **NORME RELATIVE ALLE ALTEZZE DEI FABBRICATI POSTI IN CONDIZIONI PARTICOLARI**

### **Fabbricati su strade e terreni in pendenza:**

Nel caso di strade o terreni in pendenza, l'inclinata limite di cui all'art. 17 viene determinata in corrispondenza della sezione mediana dell'edificio; in ogni caso l'altezza del fabbricato nel punto più basso non può sorpassare di oltre mt. 1,25 l'altezza massima consentita dalla larghezza della via o dal distacco tra i fabbricati.

### **Fabbricati su vie di larghezza inferiore a mt. 5:**

Nelle vie di larghezza inferiore a mt. 5 può essere raggiunta l'altezza di mt. 10 quando, a giudizio dell'Ufficiale Sanitario, siano assicurate al fabbricato da costruire ed a quello fronteggiante condizioni igieniche soddisfacenti.

### **Fabbricati in angolo:**

Per i fabbricati in angolo, fra due spazi pubblici di diversa larghezza, l'altezza massima competente alla strada di maggiore larghezza può concedersi anche per il prospetto sullo spazio di minore larghezza, per un'estensione massima di mt. 12.

Quando però lo spazio minore abbia una larghezza non superiore a mt. 8 la concessione di cui al comma precedente è limitata ad un'estensione, sullo spazio minore, di mt. 8; comunque la concessione della maggiore altezza sullo spazio di minore larghezza non può superare in estensione la lunghezza del fronte prospettante sullo spazio maggiore. Nel caso che all'angolo di due strade venga progettato e concesso uno smusso od una rientranza, l'estensione per l'altezza massima sui fronti stradali è computata dagli estremi dello smusso o della rientranza medesima. Per i fabbricati di cui sopra può essere concessa dal Sindaco, sentito il parere della Commissione edilizia, un'altezza unica di conguaglio delle varie fronti, che risulterà dividendo la superficie complessiva delle fronti calcolata con le altezze regolamentari, relative ai vari tratti di strada, per lo sviluppo lineare delle fronti stesse, purchè venga realizzata una buona soluzione architettonica e la detta maggiore altezza sia contenuta in un tratto non superiore, di norma, al doppio della larghezza della strada minore.

L'adozione del conguaglio delle altezze priva il proprietario ed i suoi successori del diritto di qualunque soprizzo frontale anche nella parte del fabbricato prospettante lo spazio di ampiezza maggiore e deve farsi risultare mediante convenzione stipulata con l'intervento del Comune e regolarmente trascritta.

### **Fabbricati posti fra vie di ineguale livello e larghezza:**

Per i fabbricati che sono compresi fra due vie di ineguale livello o larghezza, l'altezza di ciascuna facciata sarà fissata in relazione al livello od alla larghezza della relativa strada.

Quando però la distanza massima fra due vie non superi i mt. 15, la facciata, verso la via più alta o più stretta, potrà essere di altezza uguale alla media delle altezze fissate per le strade; comunque l'altezza media non può sorpassare di oltre mt. 1,25 l'altezza massima corrispondente alla larghezza della via più alta o più stretta.

### **Fabbricati in arretramento:**

Qualora un fabbricato sia autorizzato con arretramento, anche parziale, rispetto al filo stradale, uguale o maggiore ai mt. 3 previsti dall'art. 22 e la fronte dell'arretramento abbia una lunghezza di almeno mt. 15, le altezze saranno determinate, per le parti arretrate, aggiungendo alla larghezza dello spazio pubblico una profondità corrispondente all'arretramento stesso, fermi restando i massimi di altezza stabiliti per ogni singola zona di Piano Regolatore.

Se il proprietario di un'area o di un edificio ha regolarmente costituito una servitù di non edificare per tutto il fronte dell'immobile sopra una zona corrispondente al lato opposto della strada ed a confine con questo, potrà elevare la costruzione sino all'altezza permessa dalla larghezza stradale aumentata della profondità di detta zona di servitù, fermi restando i limiti massimi d'altezza prescritti e purché non si oppongano ragioni di ornato e d'interesse pubblico.

#### **Fabbricati a quota diversa da quella stradale:**

Per i fabbricati che dovranno sorgere su terreni a quota superiore a quella della strada il dislivello sarà computato nell'altezza del fabbricato stesso; il dislivello non sarà invece computato qualora il fabbricato venga arretrato di una distanza almeno pari all'altezza del dislivello aumentata di mt. 1.

Tale distanza, in ogni caso, non dovrà essere inferiore a mt. 3.

#### **Fabbricati in vicinanza di edifici a carattere monumentale:**

Per le costruzioni che dovessero sorgere nelle immediate vicinanze di edifici od opere a carattere monumentale, vincolati a norma di legge, il Sindaco, su parere della Commissione Edilizia e della Soprintendenza ai Monumenti, potrà prescrivere altezze minori di quelle ammesse, quando ciò sia da ritenersi indispensabile onde evitare pregiudizio agli edifici od alle opere esistenti.

#### **Fabbricati da ricostruire:**

Nelle ricostruzioni il Sindaco, sentito il parere della Commissione Edilizia, potrà consentire altezze difformi da quanto prescritto dalle presenti norme, purché non venga superata l'altezza ed il volume del fabbricato preesistente, ai sensi della legge 1357 del 1955 n. 2112.

### **Art. 22**

#### **COSTRUZIONI ARRETRATE DAL FILO STRADALE**

Nelle zone nelle quali le costruzioni devono elevarsi sul filo degli allineamenti stradali, può essere autorizzato un arretramento minimo di mt. 3 purché si verifichi una delle seguenti condizioni:

- quando mediante convenzione regolarmente trascritta con i proprietari delle aree confinanti, lo stesso arretramento venga assicurato per tutta la parte del lotto dei fabbricati compresi fra due vie;
- quando mediante convenzione come sopra, resti assicurata la decorazione dei muri ciechi ai lati che prospettano sulla zona arretrata;
- quando ai muri ciechi laterali vengano addossati, per conto del medesimo proprietario e sulla propria area, corpi di fabbrica decorati in unità architettonica con il prospetto arretrato. L'area libera anteriore al corpo di fabbrica risultante dagli arretramento di cui sopra, deve essere convenientemente recintata o delimitata, decorosamente sistemata e mantenuta a cura e spese del proprietario. Tanto se l'arretramento si fa a piano terreno, quanto se si fa ai piani superiori, l'altezza massima dell'edificio arretrato sarà determinata in base alle norme dell'art. 21, aggiungendo alla larghezza della via quella della zona dell'arretramento.

Di questa maggiore larghezza non potranno beneficiare i proprietari degli edifici di fronte, per dare a questi una maggiore altezza, se non abbiano avuto il consenso del proprietario dell'edificio arretrato risultante da un atto notarile stipulato con l'intervento del Comune e da trascrivere.

### **Art. 23**

#### **CHIUSURA DELLE ZONE DI DISTACCO TRA FABBRICATI**

Le fronti delle zone di distacco sulle Vie pubbliche, tra due fabbricati, debbono essere chiuse con pilastri e cancelli o muri di cinta costruiti decorosamente e con criteri unitari architettonici, anche se la zona di distacco appartenga a due proprietari.

### **Art. 24**

#### **LOTTIZZAZIONI DI AREE FABBRICABILI – COSTRUZIONE SU AREE DERIVATE DA LOTTIZZAZIONI IRREGOLARI**

#### **Lottizzazioni:**

Chiunque intenda procedere alla sistemazione di aree superiori a mq. 2.000 a scopo fabbricabile, ovvero intenda dar corso a nuove costruzioni deve attenersi ad un piano di lottizzazione approvato

dall'Amministrazione Comunale (art. 28 della legge urbanistica).

Detti piani di lottizzazione debbono risultare formati secondo le caratteristiche dei vari tipi edilizi previsti dalle norme tecniche di attuazione del P.R.G.

Nel sottoporre all'approvazione il piano di lottizzazione, gli interessati dovranno indicare il tipo delle costruzioni che intendono effettuare e le relative norme che dovranno essere in armonia col presente regolamento, nonché indicare in quale modo sarà fatto fronte ai servizi comuni (illuminazione pubblica, strade, fognature, approvvigionamento di acqua potabile ecc.). Dovranno inoltre obbligarsi ad osservare tutte le prescrizioni ed a fornire tutte quelle garanzie che l'Amministrazione Comunale riterrà di richiedere.

L'autorizzazione è subordinata all'impegno formale, registrato e trascritto, da parte del proprietario o dei proprietari, di realizzare a loro cura e spese i servizi pubblici su indicati contemporaneamente allo sviluppo edilizio.

### **Costruzione su aree derivanti da lottizzazioni irregolari:**

La licenza di costruzione, su lotti di terreno ricavati in tutto o in parte dal frazionamento di aree circostanti a costruzioni già eseguite o autorizzate, non può essere rilasciata qualora la residua area scoperta, a servizio di queste ultime, risulti inferiore a quella stabilita in relazione ai vari tipi di costruzione.

## **Art. 25**

### **NORME RELATIVE AI DISTACCHI DEI FABBRICATI POSTI IN CONDIZIONI PARTICOLARI**

#### **Fabbricati a distanze inferiori alla regolamentare:**

Nel caso di area libera contigua ad altra parimenti libera può essere autorizzata la costruzione a distanza inferiore a quella prescritta per ogni singola zona, purchè il proprietario comprovi di aver stipulato con il confinante una convenzione, debitamente trascritta, in cui risulti l'obbligo del proprietario confinante di arretrare dal confine una sua eventuale costruzione, sino a rispettare le distanze prescritte per le singole zone di Piano Regolatore. Tale convenzione deve essere costituita in modo da non poter essere rinnovata, né estinta, né modificata senza il consenso del Comune.

#### **Distacchi dai fabbricati esistenti:**

Allorquando sull'area adiacente esiste una costruzione regolarmente costruita in forza di passati regolamenti, il costruendo fabbricato dovrà rispettare la distanza minima tra edifici, secondo le prescrizioni di zona.

Nelle zone di distacco possono essere ammessi fabbricati accessori con le norme di cui all'art. 19.

#### **Distacchi tra corpi dello stesso fabbricato:**

Sono consentiti eventuali corpi di fabbricato sporgenti a pettine purchè non superino una profondità di mt. 30 dal fronte del fabbricato stesso.

Il distacco minimo tra due corpi dello stesso fabbricato non potrà essere inferiore ai 2/3 dell'altezza del corpo più alto; comunque non inferiore al distacco minimo di zona tra due edifici diversi.

Qualora la sporgenza sia inferiore a mt. 10 è consentito un distacco minimo medio di mt. 8 se l'altezza è inferiore a mt. 16; di mt. 9 se l'altezza è superiore a mt. 16. Nel computo dei distacchi non si terrà conto di sporgenze inferiori a mt. 5.

#### **Fabbricati in vicinanza di edifici ed opere a carattere monumentale:**

Per le costruzioni che dovessero sorgere nelle immediate vicinanze di edifici od opere a carattere monumentale, vincolati a norma di legge, il Sindaco, su parere della Commissione Edilizia e della Soprintendenza ai Monumenti, potrà prescrivere distanze maggiori di quelle ammesse, quando ciò sia da ritenersi indispensabile per evitare pregiudizio agli edifici ed alle opere esistenti.

#### **Distacchi da edifici scolastici e da edifici pubblici di particolare interesse:**

Il distacco dei fabbricati da edifici scolastici e da edifici pubblici esistenti, sarà determinato in base alle speciali disposizioni di legge vigenti.

**Art. 26**  
**AMPIEZZA DEI CORTILI**

Nelle zone nelle quali siano consentiti cortili chiusi, l'area libera dei cortili, anche se pensili, deve essere della misura minima di un quinto della somma delle superfici, senza detrazione di vuoti, dei muri che li circondano nella parte periferica della Città e di un ottavo nella parte centrale.

L'altezza massima dei muri prospicienti sui cortili può essere di una volta e mezza la normale media tra le pareti opposte nella parte periferica, e di due volte nella parte centrale.

La normale condotta dal mezzo di ciascuna finestra di ambiente di abitazione deve avere una dimensione libera minima di mt. 8.

Le altezze vanno riferite al piano del cortile.

Le rientranze nei perimetri dei cortili sono ammesse quando la loro profondità non oltrepassi la metà del lato aperto sul cortile.

Negli altri casi di profondità maggiore le rientranze vengono equiparate alle chiostrine e devono perciò, agli effetti degli ambienti e delle dimensioni, rispondere alle norme fissate appresso per le chiostrine medesime.

**Art. 27**  
**CORTILI SECONDARI**

Nella zona residenziale entro le mura civiche è permessa la costruzione di cortili secondari o mezzi cortili allo scopo di dare luce ed aria alle scale, latrine, stanze da bagno, corridoi e ad una sola stanza abitabile per ogni appartamento, nel limite massimo di quattro stanze per ciascun piano, semprechè l'alloggio, di cui fanno parte, consti di non meno di tre stanze oltre l'ingresso e gli accessori.

Ogni cortile secondario deve avere un'area libera minima di un dodicesimo della somma delle superfici dei muri che lo circondano.

La normale minima misura tra una finestra e il muro opposto deve essere di mt. 4, se i muri prospicienti il cortile non superano mt. 10 di altezza, di mt. 6 se l'altezza è compresa tra mt. 10 e mt. 16 e di mt. 8 se l'altezza è superiore a mt. 16.

I cortili secondari debbono essere facilmente accessibili per la nettezza. Nei cortili secondari non sono permesse rientranze nei perimetri.

**Art. 28**  
**CHIOSTRINE**

È permessa la costruzione di chiostrine allo scopo di dare aria e luce a scale, latrine, stanze da bagno, corridoi, esclusa ogni altra destinazione di ambienti anche nei piani terreni.

Ogni chiostrina deve avere un'area libera uguale almeno ad un diciottesimo della somma delle superfici dei muri che la limitano, e la normale, misurata tra una finestra e il muro opposto, dovrà essere di mt. 3 se la chiostrina non supera mt. 10 di altezza, di mt. 3,50 se l'altezza è compresa tra mt. 10 e 16, e di mt. 4 se l'altezza è superiore ai mt. 16.

Le chiostrine devono essere naturalmente areate dal basso, risultare in condizione diretta con vie, per mezzo di corridoi o passaggi, ed essere facilmente accessibili per la nettezza necessaria.

**Art. 29**  
**POZZI DI VENTILAZIONE**

In relazione alla speciale destinazione dell'edificio, quando si sia già provveduto alla sistemazione del gabinetto con bagno e al cesso di servizio per ogni appartamento secondo le norme del presente Regolamento e di quelle di igiene, possono essere consentiti altri gabinetti e bagni areati da pozzi di ventilazione, di ampiezza non inferiore a metri quadrati 1,50, previa constatazione dell'efficienza degli impianti di ventilazione.

**Art. 30**  
**CORTILI E CHIOSTRINE A CONFINE DI PROPRIETÀ**



Per i cortili e per le chiostrine da costruire sul confine di altre proprietà, debbono sempre essere soddisfatte da ciascuno per la sua parte le condizioni di area minima e di misura normale stabilite nei precedenti articoli, tenuto conto della massima altezza che potrebbe raggiungere sulla linea di confine le costruzioni dei vicini, secondo le norme del presente Regolamento, in relazione alle vie su cui prospettano i lotti limitrofi, e ciò allo scopo di non creare servitù sui fondi vicini a non pregiudicare in alcun modo le possibilità costruttive dei confinanti.

A tale norma si può derogare quando il proprietario che vuol costruire adduca un atto di costituzione di servitù a carico del fondo vicino e del proprio, dal quale risulti stabilito sul confine, per contributo delle due o più proprietà o a carico di una sola fra esse, un cortile ( o chiostrina) rispondente all'altezza dei muri, che lo dovranno fiancheggiare.

Nell'atto di costituzione di servitù, regolarmente trascritto, deve essere dichiarato che le medesime non potranno essere rinunciate né estinte, né modificate senza il consenso dell'Amministrazione Comunale.

### **Art. 31**

## **COSTRUZIONI CIRCOSTANTI A CORTILI IRREGOLARI**

Nonostante eventuali violazioni del Regolamento vigente al tempo in cui furono iniziate le costruzioni a cortili esistenti, colui che procede a costruzioni, ricostruzioni o sopraelevazioni ai margini dei cortili stessi deve lasciare lo spazio occorrente a raggiungere le dimensioni stabilite dal presente Regolamento.

Qualora, peraltro, la violazione risalga ad epoca inferiore ai 30 anni, le nuove opere possono essere eseguite rispettando le dimensioni che il cortile avrebbe avuto se dai precedenti proprietari fossero state osservate le norme regolamentari del tempo. Il Sindaco, in tal caso, prima dell'approvazione del progetto, comunica ai detti proprietari quali ambienti debbono in conseguenza essere dichiarati inabitabili.

### **Art. 32**

## **BALCONI INTERNI**

La proiezione orizzontale dei balconi e di qualsiasi altra costruzione scoperta prospiciente sui cortili, non deve essere detratta nel computo dell'area libera e della normale agli effetti degli articoli 26 e seguenti; è invece detratta nelle chiostrine. L'area occupata da balconi coperti deve essere detratta nel computo dell'area libera e della normale nei cortili e nelle chiostrine.

### **Art. 33**

## **PAVIMENTAZIONE DEI CORTILI E DELLE AREE INTERPOSTE TRA I FABBRICATI**

Le aree libere interposte tra i fabbricati e i cortili aventi superficie minore di mq. 100, debbono essere pavimentate. Le aree libere di superficie maggiore possono essere sistemate con aiuole e viali, preferibilmente pavimentati e lavabili, ma debbono sempre avere sui lati dei fabbricati una zona pavimentata di larghezza non inferiore a mt. 1.

Ogni cortile o locale interno scoperto deve essere sistemato in modo che le acque di qualunque provenienza non abbiano a ristagnarvi.

### **Art. 34**

## **SEMISOTTOSUOLI**

Non sono consentiti semisottosuoli abitabili.

### **Art. 35**

## **PIANI TERRENI**

I piani terreni ad uso di bottega, laboratorio e pubblici esercizi debbono avere:

- a) altezza minima di mt. 3,20 per le botteghe in genere e di mt. 4 per i laboratori ed i pubblici esercizi, misurata dal pavimento al soffitto o all'intradosso della volta a due terzi della monta;
- b) sotterranei o vespai ben ventilati in tutta la loro estensione;

c) vano di porta, vetrina o finestra all'aria libera, di una superficie complessiva pari a 1/8 della superficie degli ambienti, con apertura a riscontro nei locali aventi una lunghezza superiore a mt. 7;

d) la disponibilità di una latrina per ogni locale.

I piani terreni destinati ad uso abitazione debbono soprastare in tutta la loro estensione a sotterranei o a vespai ben ventilati.

### **Art. 36** **ABITAZIONI**

Nei piani destinati ad uso abitazione le stanze debbono avere:

a) cubatura minima di mc. 25;

b) superficie minima delle finestre aperte all'aria libera di un decimo della superficie della stanza, purché in nessun caso inferiore ad un metro quadrato;

c) altezza minima di mt. 3;

d) ventilazione verticale od orizzontale, ovvero mezzi sussidiari di ventilazione.

L'altezza potrà essere ridotta a mt. 2,80 negli ambienti situati in piani superiori al quarto, quando la finestra abbia davanti a sé una normale libera almeno di mt. 12.

### **Art. 37** **CUCINE - BAGNI - LATRINE**

Le cucine debbono avere l'altezza non inferiore a quella degli altri ambienti, cubatura non inferiore a mc. 15 e almeno una finestra della superficie minima di mq. 1,50 con arieggiatore. Le latrine ed i bagni debbono avere le finestre aperte all'aria della superficie minima di mq. 0,50 e le pareti lavabili per un'altezza di mt. 1,50 dal pavimento, debbono essere muniti di disimpegno a mezzo di corridoi o antilatrina. Non si possono costruire latrine sporgenti dai muri, né conservare quelli esistenti, oltre le mura civiche, quando siano visibili da spazi pubblici, né possono conservarsi quelle che divengono tali in seguito a modificazioni del fabbricato, fatte eccezioni, in questo caso, di quelle disposte in colonna a guisa di torri chiuse, quando siano decorosamente collegate col resto dell'edificio. Le latrine ora esistenti visibili da spazi pubblici, che non possono per ragioni estetiche essere conservate, dovranno essere soppresse entro l'anno 1970.

### **Art. 38** **CORRIDOI**

I corridoi della lunghezza di oltre mt. 8 debbono avere illuminazione e areazione diretta mediante una finestra ed essere di larghezza non inferiore a mt. 1,15.

### **Art. 39** **SOTTOTETTI ABITABILI**

Nei sottotetti abitabili le stanze debbono avere una cubatura minima di mc. 25; essere munite di controsoffitto con una camera d'aria di altezza non minore di cm. 25, ventilata a mezzo di aperture verso l'esterno munite di griglie e avere fra il piano del pavimento ed il soffitto un'altezza non minore di mt. 2, misurata alla parete verso l'imposta del tetto, purché l'altezza media non sia inferiore a metri 2,50.

### **Art. 40** **COPERTURE**

Le coperture dei fabbricati debbono avere una sottostante camera d'aria dell'altezza minima di cm. 35, ventilata mediante aperture verso l'esterno munite di griglie.

La camera d'aria, tanto per il tetto quanto per le soffitte, può essere sostituita, con l'approvazione preventiva del Comune, da uno spessore a tre strati di materie isolanti o, se compreso tra due strati isolanti, può essere ridotta a cm. 10.

Quando le coperture sono rivestite di asfalto, questo dovrà essere protetto da un pavimento che lo difenda dal calore.

**Art. 41**  
**SOTTERRANEI**

I sotterranei ad uso di cucina, di magazzini, di lavatoi e simili debbono sporgere dal suolo almeno per una quarta parte della loro altezza ed essere ben ventilati ed illuminati direttamente.

I muri ed i pavimenti di tali locali debbono essere difesi dall'umidità del sottosuolo mediante uno strato d'asfalto o altra materia isolante data alla superficie dei muri di spiccatto, al disotto del piano del pavimento, e mediante muri doppi od intercapedini ben fognate e ventilate.

I sotterranei destinati ad uso cucina debbono avere l'altezza minima libera di mt. 3 dal pavimento al soffitto.

**Art. 42**  
**SCALE**

Tutte le scale devono essere ventilate e illuminate, mediante finestre aperte all'aria libera, il numero degli appartamenti serviti da una sola scala deve essere limitato a seconda delle condizioni di areazione e di ampiezza della scala stessa e non può essere di norma superiore a 4 per piano. Le scale aperte e non coperte, che siano aggiunte a quelle normali, non sono considerate agli effetti del computo dell'area occupata dall'edificio.

Parimenti non vengono considerate, agli effetti del computo dell'area occupata, le gabbie aperte degli ascensori o montacarichi.

**Art. 43**  
**MURI D'AMBITO**

I muri d'ambito delle case di abitazione debbono avere spessore tale, secondo il materiale impiegato e il sistema della costruzione, da proteggere sufficientemente i locali dalle variazioni atmosferiche esterne, a giudizio dell'Ufficio Tecnico e d'Igiene.

**Art. 44**  
**ESTETICA DEGLI EDIFICI**

Le fronti delle case e degli edifici in genere, prospettanti su vie o spiazzi pubblici o comunque da queste visibili, debbono, con speciale riguardo alla loro ubicazione, corrispondere alle esigenze del decoro edilizio, tanto per ciò che si riferisce alla corretta armonia delle linee, quanto ai materiali da impiegarsi nelle opere di decorazione ed alle tinte.

I muri divisorii, tanto nelle fabbriche esistenti quanto nelle nuove, esposti in tutto o in parte alla pubblica vista, debbono essere decorosi e sistemati in modo che sia resa visibile, attraverso cancellate od occhiali, la vegetazione interna.

L'Amministrazione Comunale, in applicazione delle norme generali e prescrizioni tecniche per l'attuazione del Piano Regolatore, ha facoltà, in sede di disamina preliminare dei progetti, di prescrivere linee architettoniche e forme di decorazione analoghe, per quanto è possibile, a quelle di edifici circostanti ovvero armonizzanti con esse e di stabilire limitazioni e direttive intese ad ottenere un determinato inquadramento urbanistico per le costruzioni prospettanti su importanti vie e piazze, con particolare riguardo agli edifici da fabbricare sullo sfondo delle vie, per le quali deve essere tenuto conto della necessità di assicurare armoniche prospettive.

**Art. 45**  
**AGGETTI O SPORGENZE DEI FABBRICATI**

Negli edifici e sui muri fronteggianti il suolo pubblico o d'uso pubblico, sono vietati:

- a) aggetti e sporgenze superiori a 15 centimetri dall'allineamento stradale, sino all'altezza di mt. 2,20 dal piano del marciapiede o di mt. 4,50 dal suolo, in mancanza di marciapiede;
- b) porte, persiane e serrande che si aprono all'esterno, ad un'altezza inferiore a mt. 2,20 dal piano stradale, se la strada è con marciapiede, ed a mt. 4,50, se la strada è senza marciapiede;
- c) ripari o spalline sul muro di parapetto nelle terrazze che non siano decorose.

**Art. 46**  
**BALCONI - COSTRUZIONI IN AGGETTO**

**Balconi:**

I balconi non possono collocarsi ad altezza minore di mt. 3,20 nel punto più basso all'intradosso sopra il piano del marciapiede e non debbono oltrepassare il limite di cm. 50 dal ciglio del marciapiede, verso l'interno. Ove non esista il marciapiede, l'altezza non potrà essere minore di mt. 4,50 dal piano stradale.

I balconi coperti o circondati da pareti (bow-windows), semplici o multipli, possono essere permessi quando non si oppongano di estetica e di igiene.

Per i balconi coperti debbono osservarsi le stesse altezze prescritte per i balconi, con l'avvertenza che l'altezza di mt. 4,50 va misurata in corrispondenza del punto più basso del loro profilo.

I balconi sono proibiti nelle strade di larghezza inferiore a mt. 6.

I bow-windows sono proibiti nelle strade di larghezza inferiore a mt. 10.

Nelle fronti dei distacchi minimi dai confini l'estensione dei balconi non potrà superare il 50% della lunghezza della facciata.

I bow-windows non potranno svilupparsi in lunghezza per oltre un terzo delle fronti.

**Costruzioni in aggetto sul fronte stradale:**

Se i fabbricati sono a filo stradale, le costruzioni in aggetto sono ammesse solamente sulle strade, sia pubbliche che private, aventi una larghezza non inferiore a mt. 12.

L'aggetto non potrà essere spiccato ad altezza inferiore a mt. 4,50 dal piano stradale, con l'avvertenza che tale altezza va misurata in corrispondenza del punto più basso dell'aggetto stesso (e cioè dove la strada si trova a quota più elevata).

La sporgenza massima dell'aggetto non dovrà essere superiore ad un ventesimo della sezione stradale ed in ogni caso a mt. 1.

La lunghezza della fronte della costruzione in aggetto non dovrà superare, nel suo complesso, la metà del fronte a filo stradale dell'edificio; agli effetti di tale misura non dovrà considerarsi come fronte utile quella determinata da eventuali costruzioni accessorie ad un solo piano a filo stradale che sorgesse in prosecuzione dell'edificio principale.

La costruzione in aggetto dovrà essere contenuta nell'inclinata di cui all'art. 17.

**Costruzioni in aggetto sui distacchi:**

Per quella porzione di zona di distacco che eccedesse i limiti stabiliti dal Regolamento Edilizio e dalle norme tecniche per l'attuazione del piano regolatore, non vi è alcun limite per le costruzioni in aggetto, Qualora invece, le costruzioni in aggetto dovessero invadere la zona dei distacchi minimi consentiti, l'aggetto non dovrà superare in sporgenza il decimo della distanza fra il fronte del fabbricato al limite del distacco minimo ed il confine della proprietà. La fronte della costruzione in aggetto non potrà superare la terza parte di ciascuna fronte dell'edificio.

L'aggetto non potrà essere spiccato ad altezza inferiore a mt. 3 dal marciapiede che circonda l'edificio, con l'avvertenza che tale altezza va misurata in corrispondenza del punto più basso dell'aggetto stesso (e cioè dove tale marciapiede si trova a quota più elevata, naturalmente sul prospetto considerato).

Nelle zone a destinazione estensiva (villette, ville signorili, casette a schiera ed a due piani) e qualora la costruzione in aggetto superi l'altezza di un piano, la superficie dell'aggetto stesso verrà computata nella superficie coperta fabbricabile del lotto.

Indipendentemente dalle suesposte limitazioni, il Comune avrà la facoltà di ridurre o di vietare addirittura le costruzioni in aggetto, in tutti quei casi in cui ritenesse che le costruzioni stesse arrecherebbero pregiudizio alle esigenze estetiche o di tutela ambientale.

**Art. 47****CARATTERISTICHE DEI MURI DI PROSPETTO**

I muri dei fabbricati costruiti a filo stradale debbono essere rivestiti con pietra naturale o artificiale, per un'altezza non minore di mt. 1 dal piano del marciapiede.

Le aree fronteggianti vie e piazze aperte al traffico devono essere recinte con muro o cancellata.

I muri di cinta aventi carattere definitivo, posti sulle linee delle vie o piazze sistemate o in via di sistemazione, debbono avere carattere decoroso, intonato all'ambiente, con zoccolo in pietra naturale o artificiale.

La suddetta prescrizione si applica anche ai muri di divisione dei giardini e dei cortili delle vie pubbliche o soggette a pubblico transito.

L'altezza massima dei muri divisorii interni nelle zone estensive e semintensive non può superare mt. 1,80 restando salva la facoltà di sovrapporre reti metalliche o cancellate.

#### **Art. 48**

### **DEFLUSSO DELLE ACQUE PLUVIALI - SMALTIMENTO DELLE ACQUE LURIDE**

#### **Acque pluviali:**

Le acque pluviali provenienti dalla copertura dei fabbricati debbono essere convogliate in apposite docce d'ampiezza sufficiente. Dette acque, quando defluiscono verso piazze, vie, vicoli ed altri luoghi d'uso pubblico e privato, dalla doccia debbono essere condotte con tubi verticali, fino al suolo, ed immettersi con appositi cunicoli nella fognatura pubblica.

La porzione inferiore dei tubi verticali di condotta, addossati ai muri fronteggianti la pubblica via, deve essere, per un'altezza non minore di mt. 3 a partire dal suolo, di materiale resistente ed in traccia, in modo da non fare oggetto, salvo il caso in cui i tubi siano disposti in un angolo rientrante del muro, nel qual caso non è necessario porre il tubo stesso in traccia.

In detti condotti è assolutamente vietato immettere le acque luride.

#### **Acque luride:**

Nelle nuove costruzioni è vietato immettere nelle fogne stradali liquami provenienti direttamente dalle latrine.

Sarà permessa l'immissione nelle fogne stradali soltanto dei liquami provenienti da fosse settiche. I pozzi neri e le fosse settiche dovranno essere indipendenti da quelli del fabbricato stesso. I pozzi neri dovranno distare almeno mt. 10 dai pozzi chiari e dai serbatoi d'acqua potabile. Essi dovranno avere le misure proporzionate al numero dei servizi e degli ambienti nonché all'uso del fabbricato servito in modo da garantire il loro perfetto funzionamento. Nella costruzione dei pozzi neri e delle fosse settiche si dovranno osservare forme, dimensioni, materiali, prescrizioni e particolari secondo i tipi stabiliti o permessi dai competenti uffici comunali.

I cosiddetti bottini mobili, o fosse asportabili, sono proibiti.

Ogni casa d'abitazione avrà un acquaio per ogni appartamento; l'acquaio stesso non può essere collocato nella latrina né nell'antilatrina. Ogni pozzetto di scarico d'acquaio, di bagno, di latrina, ecc. deve essere fornito di sifone in modo da impedire ogni dannosa esalazione. Le acque di provenienza dagli acquaio e dalle fogne domestiche non potranno essere scaricate nei tombini stradali. I condotti di scarico delle acque luride saranno formate da tubi cilindrici di materiale idoneo, impermeabile a congiunture ermetiche, muniti di tubo d'areazione del diametro interno di almeno cm. 5 prolungato fin sopra il tetto dello stabile e provvisto di reticella in metallo non ossidabile.

I condotti collettori degli scarichi delle acque luride, fino all'immissione nelle fosse settiche o in altri sistemi di pozzi neri approvati dall'autorità comunale, dovranno essere costituiti da tubi di materiale resistente ed impermeabile con giunzioni a perfetta tenuta sia dei liquidi sia dei gas. Anche i tubi eduttori di liquidi provenienti dai sistemi di cui sopra saranno costituiti in conformità del presente articolo e completamente indipendenti fino alla fogna stradale; essi avranno diametro interno non inferiore a cm. 12 con la massima pendenza possibile caso per caso, comunque non mai inferiore all'1%.

Tutti i condotti prima di essere ricoperti od in alcun modo nascosti, dovranno venire sottoposti all'approvazione dell'Autorità Comunale la quale potrà verificare la perfetta impermeabilità ed efficacia a fare, ove lo crede necessario, i dovuti esperimenti a carico dell'interessato.

Ove manchino le fogne stradali ed esistano fognoli o cunette laterali, questi non potranno essere usati per lo smaltimento delle acque luride, ma si dovrà provvedere, caso per caso, in base a disposizioni che l'interessato dovrà richiedere ai competenti uffici comunali.

Per quanto riguarda gli scarichi delle acque luride dei fabbricati esistenti, non rispondenti alle norme di cui al presente articolo, i proprietari dovranno trasformarli non appena ciò sarà giudicato possibile dall'Autorità Comunale.

#### **Art. 49**

### **MARCIAPIEDI**

Lungo tutti gli edifici e le recinzioni ricorrenti su strade e piazze pubbliche, il proprietario avrà l'obbligo della costruzione, a proprie spese, dei marciapiedi; la larghezza di ciascuno di questi è determinata in 1/6 della larghezza della via o piazza, con un massimo, in ogni caso, di mt. 2.

L'eccedenza di quanto prescritto andrà a carico del Comune.

Quando sulla piazza o sulla strada via sia già un marciapiede dinanzi alle altre fabbriche esistenti, quello da costruire dovrà essere del medesimo materiale ed uguale in dimensioni al marciapiede esistente.

Nella costruzione dei marciapiedi i proprietari dovranno uniformarsi alle prescrizioni che saranno inserite dal Sindaco nella licenza di costruzione.

Le livellette e gli allineamenti da osservarsi nella formazione dei marciapiedi e dei selciati in genere sul suolo pubblico, dovranno essere richieste dai proprietari o costruttori e saranno determinate sul luogo da un funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale.

La manutenzione dei marciapiedi è a carico del Comune.

## **Art. 50** **NUMERI CIVICI**

Gli ingressi su strade o piazze sia pubbliche che private debbono essere contrassegnati con targhette del tipo stabilito dall'Amministrazione e recanti il numero civico da essa determinato.

Il proprietario è tenuto a riprodurre il numero civico in modo ben visibile sulle mostre o tabelle applicate alle porte, quando queste occupino interamente la parete destinata alla targhetta.

Qualora il proprietario non proceda alla riproduzione del numero civico nel modo determinato dal presente articolo, entro un mese dalla intimazione fattagli, vi provvederà d'ufficio il Comune a totale spese del proprietario.

## **Art. 51** **FONDAZIONI E MURATURE**

Coloro che dirigono o eseguono lavori di costruzione o di modificazione di fabbricati, debbono provvedere, sotto la loro personale responsabilità, affinché i fabbricati stessi siano compiuti a regola d'arte, riescano solidi, rispondenti alle norme di sicurezza e d'igiene prescritte da leggi e regolamenti in vigore ed atti alla loro rispettiva destinazione.

Debbono fra l'altro essere osservate le norme seguenti:

- a) È vietato costruire sul ciglio o al piede dei dirupi su terreni di non buona consistenza e di eterogenea struttura, detritici o franosi o comunque atti a scoscendere.
- b) Le fondazioni, quando è possibile, debbono posare sulla roccia viva e compatta opportunamente ridotta a piano orizzontale e denudata del cappellaccio, ovvero su terreno di buona consistenza nel quale debbono essere convenientemente incassate

Quando non si possa raggiungere il terreno compatto e si debba fabbricare su terreni di riporto recente o comunque sciolti, si debbono adottare i mezzi dell'arte del costruttore per ottenere un solido appoggio delle fondazioni, oppure queste debbono essere costituite da una platea generale.

- c) Le murature debbono essere eseguite secondo le migliori regole d'arte, con buoni materiali e con accurata mano d'opera.

Nella muratura di pietrame è vietato l'uso dei ciottoli di forma rotonda se non convenientemente spaccati. Quando il pietrame non presenti piani di posa regolare, la muratura stessa deve essere interrotta da corsi orizzontali di mattoni a due filari o da fasce continue di calcestruzzo di cemento dello spessore non inferiore a centimetri 12, estesi a tutta la larghezza del muro; la distanza reciproca di tali corsi o fasce non deve essere superiore a metri 1,50.

I muri debbono avere dimensioni tali che il carico unitario su di essi esistente mantenga il giusto rapporto col carico di rottura del materiale più debole, di cui sono costituiti.

- d) Nei piani superiori a quello terreno debbono essere vietate le strutture spingenti contro i muri perimetrali, ove non siano munite di robuste catene od altri idonei mezzi di controspinta.

I tetti debbono essere costruiti in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale.

- e) Le travi in ferro dei solai a voltine o tabelloni devono essere resi solidali con i muri per almeno due terzi dello spessore dei muri stessi; nei corpi di fabbrica multipli le travi degli ambienti contigui debbono essere, almeno ogni metri 2,50, rese solidali fra loro in corrispondenza dei

muri di appoggio.

- f) In tutti i fabbricati a più piani dovranno eseguirsi ad ogni piano, sui muri perimetrali e su tutti i muri portanti, cordoli di cemento armato; nelle costruzioni in mattoni a cortina vista e di spessore di due sole teste il cordolo in cemento potrà essere sostituito da quattro filari di mattoni collegati con malta di cemento, fermo restando l'obbligo di solidarietà delle travi con i muri di cui alla lettera e).
- g) I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei periodi di gelo nei quali la temperatura si mantenga per molte ore al di sotto di zero gradi centigradi.

Quando il gelo si verifichi per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché, al distacco del lavoro, siano adottati provvedimenti di uso comune per difendere le murature dal gelo notturno.

Nelle strutture di cemento armato debbono essere strettamente osservate le prescrizioni per l'accettazione degli agglomeramenti idraulici per l'esecuzione delle opere di conglomerato cementizio semplice od armato vigenti al momento dell'inizio dei lavori e, in particolare, quelle fissate dal R.D.L. 16/11/1939, n. 2229.

Per gli altri materiali da costruzione debbono essere osservate le norme fissate per la loro accettazione dal Ministero dei Lavori Pubblici.

### **Art. 52**

#### **PROVVEDIMENTI PER COSTRUZIONI CHE MINACCIANO PERICOLO**

Quando una casa, un muro od in genere qualunque fabbrica o parte di essa minacci pericolo, il proprietario, i conduttori o gli inquilini sono in obbligo di darne immediatamente denuncia al Comune, e, nei casi d'urgenza, provvedere ad un immediato sommario puntellamento.

L'Ufficio Tecnico Comunale, ricevuta notizia che un edificio o manufatto presenti pericolo o che un lavoro sia condotto in modo da destare fondate preoccupazioni nei riguardi della pubblica incolumità, dopo un sommario accertamento, indicherà al proprietario, od a chi per esso, i provvedimenti più urgenti da prendere.

In caso di mancata osservanza delle disposizioni indicate, il Sindaco, in seguito a relazione dell'Ufficio stesso e salvi i provvedimenti contingibili ed urgenti richiesti a tutela della incolumità, intima al proprietario l'ordine di provvedere senza ritardo alla riparazione ed eventualmente allo sgombero ed alla demolizione dell'edificio che minaccia rovina.

### **Art. 53**

#### **NUMERO E TIPO DELLE SCALE**

I fabbricati per uso di civile abitazione dovranno essere provvisti di scale che uniscano tutti i piani nella misura minima di una per ogni 350 metri quadrati di superficie coperta.

È vietato costruire scale di legno quando debbano servire a più appartamenti. Nei casi in cui ne sia permessa la costruzione, questa deve essere curata in modo che il legno sia visibile; deve inoltre esservi almeno un'altra scala costruita con materiali incombustibili.

### **Art. 54**

#### **FOCOLAI, CAMINI E CONDOTTI DI CALORE**

I focolai debbono essere costruiti sopra volta in muratura o sopra materiali incombustibili. Ogni focolare o cucina di qualsiasi tipo deve avere canna propria ed indipendente dalle altre, la quale si prolunghi fino oltre il tetto, salvo che trattasi di cucina elettrica, nel qual caso è sufficiente che sia provveduto in modo idoneo alla aspirazione dei vapori. Gli scaldabagni e i fornelli isolati debbono essere muniti di canna indipendente per l'asportazione dei prodotti della combustione.

Le canne dei camini o dei caloriferi debbono essere costruite con tubatura incombustibile e inalterabile e collocate a distanza di almeno cm. 14 da ogni trave o travicello in legno.

Le loro teste o fumaioli debbono essere costruiti in maniera decorosa, con pietra o altro materiale adatto a sporgere dal tetto non meno di mt. 1.

I fumaioli che si elevano sui tetti, con tubi o con leggere strutture, debbono essere ben assicurati con staffe di ferro.

Quando occorra di attraversare con conduttori di calore o di fumo un solaio od altra parte di fabbrica che possa incendiarsi, si debbono impiegare tubi di ferro o di altri metalli, rivestiti da altro tubo incombustibile ed isolati dalle parti combustibili.

**Art. 55**  
**CONDOTTI DI FUMO**

Ferme restando le disposizioni contenute nel Regolamento d'Igiene, è vietato di far esalare fumo inferiormente al tetto o stabilire condotti di fumo con tubi esterni ai muri prospettanti sul suolo pubblico.

**Art. 56**  
**CONDOTTI DI GAS**

I tubi di condotta e gli apparecchi che servono alla distribuzione del gas nell'interno della proprietà, devono essere collocati in modo da riuscire facilmente controllabili.

I tubi per gas incassati attraversanti muri, tramezzi, pavimenti o spazi vuoti rinchiusi, debbono essere di ferro, rame od ottone e debbono essere protetti da un secondo tubo metallico esterno.

Almeno uno degli estremi del tubo di rivestimento deve essere lasciato aperto. È fatta eccezione per casi nei quali sia provveduto altrimenti alla libera circolazione dell'aria attorno ai tubi.

**Art. 57**  
**AUTORIMESSE**

Gli ambienti destinati ad uso di autorimesse debbono avere le pareti di perimetro ed il soffitto resistenti al fuoco, le porte in materiale metallico o rivestite di lamiera metalliche o di materiale incombustibile ed essere ventilati o avere impianti interni o apparecchi di spegnimento.

Il nulla osta per l'uso di questi locali viene rilasciato dal Sindaco, previo regolare collaudo eseguito dai propri organi competenti.

**Art. 58**  
**IMPIANTI DI SPEGNIMENTO**

Nei fabbricati, negli alberghi, nei collegi e scuole, negli edifici pubblici, negli stabilimenti industriali, nelle officine, nei depositi di infiammabili o di combustibili, debbono esistere impianti o apparecchi interni di spegnimento progettati a seconda dell'importanza dell'edificio.

**Art. 59**  
**SEGNALAZIONI DEI CANTIERI**

Nei cantieri nei quali si eseguono nuove costruzioni, o grandi restauri, ed in genere ovunque si intraprendono opere edilizie di qualche importanza, deve essere affissa, in vista al pubblico, una tabella delle dimensioni minime di mt. 1,20 x 0,80 chiaramente leggibile, nella quale siano indicati:

- 1) Il nome e cognome del proprietario del fondo o la indicazione della pubblica amministrazione dalla quale dipende il lavoro;
- 2) Il nome e cognome del progettista e direttore della costruzione;
- 3) Il nome e cognome del costruttore che ha assunto l'esecuzione dell'opera e quello dell'assistente.

**Art. 60**  
**RECINZIONE E ILLUMINAZIONE DELLA ZONA DEI LAVORI**

Chiunque voglia far costruire, ricostruire, demolire un fabbricato od un muro di cinta, dell'altezza di oltre quattro metri dal livello stradale, ovvero eseguire altra opera qualsiasi che interessi il suolo stradale e disturbi o renda pericoloso il transito, deve, prima di dar principio ai lavori, recingere il luogo destinato all'opera con un assito di aspetto decente.

Nell'autorizzazione ad eseguire tali opere è stabilito lo spazio del suolo pubblico e d'uso pubblico che lo steccato può recingere e l'altezza dello stesso.



I serramenti delle aperture d'ingresso in tali recinti debbono aprirsi all'interno, essere muniti di serrature o catenacci ed essere mantenuti chiusi nelle ore di sospensione del lavoro.

Tutti i materiali e gli ordigni di costruzione e di demolizione debbono essere disposti nell'interno del recinto.

Gli assiti od altri ripari debbono essere provvisti, ad ogni angolo, di lanterna rossa collocata in modo e di dimensioni tali da essere facilmente visibile.

Le lanterne debbono essere mantenute accese, a cura di chi fabbrica, durante l'intero orario della pubblica illuminazione stradale.

### **Art. 61**

#### **DEROGA ALLE NORME SULLA SEGNALAZIONE E RECINZIONE DEI CANTIERI**

Alle disposizioni precedenti può essere derogato:

- a) quando si tratti di lavori di poca entità e di breve durata, nei quali casi il Comune può consentire che in luogo dell'assito si appongano i soli segnali luminosi di cui sopra;
- b) quando si tratti di tinteggiature di prospetti, brevi opere di restauro esterne, ripuliture di tetto, o quando all'osservanza delle disposizioni stesse ostino ragioni di pubblico transito.

In tali casi debbono collocarsi nella via sottostante due o più idonei segnali che avvertano i passanti del pericolo.

Quando non sia autorizzata la costruzione dell'assito, il primo ponte di servizio verso il suolo pubblico non può essere costruito ad altezza minore di mt. 2,50 misurati dal suolo al punto più basso dell'armatura del ponte e deve avere il piano eseguito in modo da riparare con sicurezza lo spazio sottostante.

### **Art. 62**

#### **PONTI E SCALE DI SERVIZIO**

I ponti, i cavalletti, le andatoie, le scale di servizio ai lavori e le incastellature debbono essere posti in opera con le migliori regole d'arte e in guisa da prevenire qualsiasi sinistro agli operai e la caduta dei materiali. Le funi delle burbere o delle macchine, con le quali vengono sollevati da terra ai ponti di servizio i materiali di costruzione, debbono essere munite di argani di agganciamento di sicurezza che impediscano la caduta dei materiali o dei recipienti che li contengono.

Le impalcature dei ponti e delle andatoie debbono essere munite, a modo di riparo, da mancorrente o barriera solida fissata all'altezza di un metro circa dall'impalcatura. Tali difese debbono essere collocate anche in tutte le altre parti dove possa esservi qualche pericolo.

Le dette impalcature devono essere munite di uno zoccolo di riparo aderente al tavolato, di altezza sufficiente ed in ogni caso non minore di cm. 20.

I traversoni debbono essere solidamente ancorati nella muratura e collegati con i ponti di servizio.

Ogni piano compiuto deve essere ricoperto con tavolato generale fino a che non sia costruita la volta od il solaio definitivo.

### **Art. 63**

#### **PONTI DI SERVIZIO E ASSI A SBALZO SUL SUOLO PUBBLICO**

È vietato costruire ponti per fabbriche e porre assi a sbalzo sopra il suolo pubblico senza l'autorizzazione del Comune, il quale, peraltro, non esonera l'interessato dall'adottare ogni maggior cautela a garanzia della pubblica incolumità.

In caso di cattiva costruzione di un ponte o di mancanza di cautele nella posa di assi a sbalzo, il Sindaco ha facoltà di ordinare l'immediato sgombero del ponte e la rimozione delle assi.

### **Art. 64**

#### **PONTI A SBALZO ED ARMATURE ECCEZIONALI**

Per la rimozione di ponti a sbalzo e per il collocamento di armature eccezionali per opere monumentali e di quelle necessarie ad elevare grandi pesi, come statue, grossi monoliti e simili, è necessaria una speciale preventiva autorizzazione.

## **Art. 65**

### **RESPONSABILITÀ DEGLI ESECUTORI DI OPERE**

Nonostante le precedenti disposizioni riguardanti i ponti di servizio, la responsabilità circa l'idoneità dei medesimi, come ogni altro mezzo d'opera, spetta, secondo le rispettive attribuzioni, a coloro che ne curano l'esecuzione. Essi debbono porre la maggior cura per evitare ogni pericolo nell'esecuzione degli stessi, nell'assicurare e sbatacchiare i cavi, nelle armature delle volte e loro disarmo, nell'elevazione dei cavi, nell'assicurare provvisoriamente ogni opera sporgente, come pianciti di balconi, cornici e simili, nell'eliminare legname, cordami, attrezzi deteriorati e consumati, nell'evitare l'accumulo di materiali su ponti in quantità eccessiva e nell'eseguire le demolizioni.

Il Sindaco ha facoltà di controllare, mediante funzionari ed agenti, l'osservanza di queste disposizioni e d'imporre maggiori eventuali cautele.

La sorveglianza da parte del Sindaco non attenua in alcun modo la responsabilità dei direttori e degli esecutori dei lavori.

## **Art. 66**

### **INSTALLAZIONI OBBLIGATORIE NEI CANTIERI EDILIZI**

I cantieri destinati a lavori edilizi di notevole importanza debbono essere provvisti di una razionale latrina e di un'installazione provvisoria di cucina e lavatoio.

## **Art. 67**

### **SCARICO DI MATERIALI – DEMOLIZIONI**

È vietato gettare, tanto dai ponti di servizio quanto dai tetti o dall'interno delle case, materiali di demolizione od altro. Tali materiali debbono essere posti in panieri od incanalati in condotti chiusi e fatti scendere con le dovute precauzioni, ammucciati nei cortili e entro gli steccati, poscia trasportati agli scarichi.

Le demolizioni debbono essere eseguite in modo da evitare eccessivo sollevamento di polvere mediante sufficienti bagnature.

## **Art. 68**

### **PRECAUZIONI PER ASSICURARE LA NETTEZZA DELLE STRADE**

Il costruttore deve mantenere la via pubblica costantemente netta su tutta l'estensione dei suoi lavori, nelle immediate vicinanze e su tutto il suolo pubblico ove transitano i mezzi di trasporto che servono il suo cantiere di lavoro.

Le materie terrose e gli altri materiali provenienti dagli scavi e dalle demolizioni, quando non siano utilizzabili, debbono essere trasportati in giornata agli appositi luoghi di scarico pubblico.

Il costruttore deve provvedere che i carri all'uopo impiegati siano siffattamente costruiti, caricati e condotti, che nessuna quantità di materiale venga comunque sparsa durante il tragitto.

Quando si verifichi uno spargimento qualunque di materiale, il costruttore deve immediatamente provvedere al nettamento della parte della via pubblica su cui questo si è verificato.

## **Art. 69**

### **SCARICHI PUBBLICI**

I luoghi per gli scarichi pubblici fissati dall'Ufficio Tecnico del Comune, sentito, ove d'uopo, l'Ufficiale Sanitario e di essi è data l'indicazione nella licenza rilasciata dal Comune.

I materiali scaricati debbono essere spianati in modo tale da non lasciare cavità ed altre ineguaglianze che si prestino al ristagno delle acque e che ostacolino comunque il lavoro di scarico.

L'opera di spianamento e sistemazione dello scarico pubblico deve fare carico ai costruttori che usufruiscono dello scarico stesso. I residui di fabbrica o di officina potranno essere trasportati in luoghi di pubblico scarico purché non si tratti di liquami e materie maleodoranti e comunque nocive alla salute pubblica, dovendo in tal caso la fabbrica o l'officina munirsi di apposita attrezzatura propria per lo smaltimento di tali materie.

## **Art. 70**

## **RIMOZIONE DEGLI STECCATI**

Immediatamente dopo il compimento dei lavori, il costruttore deve togliere gli steccati, i ponti e le barriere posti per il servizio dei medesimi e restituire alla circolazione il suolo pubblico libero da ogni ingombro.

Il proprietario che interrompa, per qualsiasi ragione, l'esecuzione delle opere, deve far eseguire quelle ritenute necessarie per togliere eventuali sconci e pericoli per l'incolumità e l'igiene pubblica e per garantire la solidità delle parti costruite. In caso di inadempimento di tale prescrizione, il Comune può procedere alla esecuzione d'Ufficio e a spese del proprietario, delle opere di cui sopra.

Trascorso un mese dalla interruzione delle opere deve cessare ogni occupazione del suolo pubblico con materiali, ponti e puntellature.

### **Art. 71**

## **DIVIETO DI SERVIRSI DI ACQUA DELLE FONTANE PUBBLICHE E DEI CANALI**

Nessuno può servirsi, per le costruzioni, dell'acqua defluente da pubbliche fontanelle o corrente nei fossi e canali pubblici, né derivarne od impedirne il corso in qualsiasi modo, senza permesso del Comune.

### **Art. 72**

## **TRASFORMAZIONE E RESTAURI**

Salve le eccezioni espressamente previste dal Regolamento, debbono, nelle trasformazioni e nei restauri di fabbricati esistenti, essere applicate le disposizioni relative alle nuove costruzioni.

### **Art. 73**

## **MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI ESISTENTI**

I proprietari delle case sono obbligati a mantenere in buono stato i prospetti e le fronti interne riguardo agli intonaci, alle tinteggiature dei muri, agli infissi ed alle vernici; sono obbligati altresì a togliere, nel più breve tempo, qualunque iscrizione o imbrattamento che arbitrariamente vi sia fatto anche da altri.

Il Comune può provvedere alle riparazioni necessarie per eliminare inconvenienti ai prospetti delle fabbriche in contrasto con le disposizioni precedenti, a spese del proprietario, quando questi, regolarmente diffidato, non vi provveda nei termini prefissigli.

### **Art. 74**

## **TINTEGGIATURA DEI FABBRICATI**

È vietata l'applicazione, ai prospetti dei fabbricati, di tinte che offendano il colore dell'ambiente, l'estetica ed il decoro civico, avuto riguardo alla natura dell'edificio da tinteggiare e alle caratteristiche della località nella quale esso sorge.

### **Art. 75**

## **TABELLE PER LA NOMENCLATURA DELLE STRADE ED ALTRE SEGNALAZIONI**

I proprietari sono obbligati a rispettare i numeri civici e le tabelle nomenclative apposte ai fabbricati cittadini e a ripristinarli qualora siano distrutti o danneggiati.

In caso di demolizione di fabbricati che non debbano essere ricostruiti o di soppressione di porte esterne di accesso, il proprietario deve notificare al Sindaco i numeri civici degli ingressi che saranno soppressi.

È in facoltà dell'Amministrazione Comunale, previo avviso ai proprietari, di far collocare sui fabbricati targhe indicanti strade, piazze e segnalazioni stradali; piastre per indicazioni altimetriche e di idranti; apparecchi per segnalazioni luminose, nonché bracci, mensole, fanali, lampade e simili, qualora per ragioni di viabilità non sia possibile collocarli sul suolo pubblico.

### **Art. 76**

## **ESECUZIONE DI OPERE IN FABBRICATI E VILLE AVENTI CARATTERISTICHE ARTISTICO E STORICO**

Per i fabbricati e per le ville aventi speciali carattere storico ed artistico e per quelli per i quali sia intervenuta la notificazione a norma della legge 01.06.1939, n. 1089, l'esecuzione dei lavori, tanto all'interno quanto all'esterno, che modifichino la disposizione di parte di essi o ne alterino la forma, le linee architettoniche e le parti ornamentali (quali nuove costruzioni, sopraelevazioni, chiusure o spostamento di vani, variazioni di cornici o di altre membrature architettoniche, nuove tinteggiature e simili) è subordinata alla osservanza delle disposizioni di cui alle leggi 01.06.1939, n. 1089 e 29.06.1939, n. 1497, avuto anche riguardo all'interesse riflesso nei rapporti dei prossimi edifici monumentali e del paesaggio. Le autorizzazioni per l'esecuzione di tali opere non possono essere rilasciate se non previo speciale consenso del Ministero della Pubblica Istruzione. Le domande di autorizzazione debbono essere corredate da tipi particolareggiati, di tutte le opere da eseguirsi per il restauro e per le nuove costruzioni.

Tutto ciò che costituisce o completa la decorazione architettonica degli edifici di cui al presente articolo, tanto all'esterno quanto all'interno (come colonne, pilastri anche se non necessari alla statica, mostre di porte o finestre, cancelli, edicole, camini, rivestimenti marmorei, pitture murali, graffiti, sculture in alto e basso rilievo, nonché statue, busti, vasi, urne ed altro, facenti parte dell'architettura dell'edificio) si intende far parte integrante dell'edificio stesso e non può essere asportato, spostato, e in qualsiasi maniera modificato senza preventiva autorizzazione del Comune e consenso della Soprintendenza ai Monumenti.

A tale vincolo sono anche soggetti i frammenti antichi, le lapidi, gli stemmi, le mostre, i graffiti, od altra qualsiasi opera di carattere monumentale o storico o che abbia altrimenti forma di bellezza esposta da tempo al pubblico, anche se infissa o aderente a fabbriche non contemplate dal presente articolo.

Nel caso di demolizioni o trasformazioni degli immobili regolarmente autorizzate, il Sindaco può prescrivere che tali memorie siano collocate in modo conveniente nel nuovo edificio o in luoghi prossimi o conservare in pubbliche raccolte.

Nel permettere demolizioni o trasformazioni di immobili, che abbiano qualche pregio artistico o storico, il Sindaco può imporre speciali condizioni, vigilare sulla esecuzione delle opere ed effettuare tutti i rilievi e calchi che creda opportuno nell'interesse della storia e dell'arte.

#### **Art. 77**

### **RITROVAMENTO DI OPERE DI PREGIO ARTISTICO E STORICO**

Il proprietario dell'immobile in cui vengano eseguiti lavori, il direttore dei lavori stessi e il costruttore debbono, nel caso di ritrovamento di costruzioni, di opere e di oggetti che abbiano pregio storico od artistico, farne denuncia, senza indugio e a norma di legge, alle autorità competenti e al Sindaco e osservare successivamente le prescrizioni che verranno impartite dalle predette autorità.

#### **Art. 78**

### **APPOSIZIONE DI INSEGNE E MOSTRE**

L'apposizione d'insegne, mostre anche luminose, vetrine di bottega e cartelli indicanti ditte ed esercizio di arti, mestiere, professioni ed industrie, anche provvisori, e di qualunque altro oggetto che a qualsiasi scopo voglia esporsi o affiggersi all'esterno dei fabbricati, è subordinata all'autorizzazione del Sindaco.

Tali mostre non debbono alterare in alcun modo o coprire gli elementi architettonici dell'edificio. Le mostre e vetrine debbono di regola rimanere entro il perimetro dei vani e, quando non facciano stabilmente parte del fabbricato, debbono essere applicate in modo da riuscire facilmente puliti anche nelle parti interne.

L'autorizzazione può essere rifiutata quando trattasi di edifici storici od artistici o di insieme architettonico di particolare importanza, o quando, tenuto conto della forma delle mostre, insegne e simili, nonché del materiale che si vuol impiegare nella tinteggiatura, sia riconosciuto ostarvi ragioni di pubblico decoro e di edilizia.

Uguale disposizione è applicabile ai tabelloni.

Per i magazzini siti su strade principali o in edifici di carattere artistico e per quelli di eccezionale importanza, anche se si trovino in strade secondarie, dovranno essere presentati in acquarello i disegni delle tabelle e delle mostre esterne in scala non minore di 1:20.

Sono proibite le insegne e tabelle dipinte a guazzo.

Gli oggetti delle mostre non debbono oltrepassare cm. 12 dall'allineamento stradale. Solo in via eccezionale, quando si tratti di mostre di singolare ricchezza ed importanza artistica, possono essere autorizzati oggetti maggiori, semprechè compatibili con la larghezza delle strade o dei marciapiedi.

Può essere consentito di apporre insegne a forma di banderuola di limitata sporgenza solo quando queste non rechino alcun disturbo alla viabilità, non nuocciano al decoro dell'ambiente e non alterino il diritto di veduta dei vicini.

In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedano la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo o lo spazio pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire la rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a tutte loro spese, rischio e pericolo.

Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono revocate quando le mostre, le vetrine, le insegne (semplici o luminose) non siano mantenute pulite e in buono stato o quando, a seguito di reclamo degli interessati, si riscontri che esse turbano il diritto di veduta dei vicini. Possono altresì essere revocate in ogni altro caso in cui il Sindaco ne ravvisi la necessità.

### **Art. 79**

## **APPOSIZIONE DI CARTELLI E DI OGGETTI DI PUBBLICITÀ**

È proibito, senza autorizzazione comunale, collocare oggetti di qualsiasi genere fuori delle botteghe, anche a scopo di pubblicità. Il rilascio del permesso ha luogo in base a domanda e su presentazione del tipo in disegno o fotografia, riscontrato confacente al decoro e al carattere della località.

È vietata l'esposizione di oggetti luminosi a scopo di pubblicità, nonché l'affissione di cartelloni di pubblicità, di iscrizioni, di pitture e simili, sui prospetti e sui fianchi delle case prospicienti piazze, piazzali, aree presso i monumenti medioevali cittadini e sulle piazze monumentali.

Sono del pari vietate l'apposizione e l'affissione, di cui al comma precedente, su muri e su decorazioni architettoniche delle chiese, dei palazzi e degli edifici di carattere storico o artistico nonché sulle mura e sulle porte della città.

Per la pubblicità mediante cartelloni su pali entro terreno o proprietà privata visibili dalle strade pubbliche o dalle linee ferroviarie, indipendentemente dalle autorizzazioni riservate in casi speciali ad altri Enti, è necessaria l'autorizzazione comunale, che sarà accordata solo quando risulti accertato, in base a presentazione del progetto, che l'estetica della località non resta in alcun modo turbata.

Per le località aventi speciale interesse dal punto di vista delle bellezze naturali e panoramiche, l'autorizzazione è subordinata al nulla osta della Soprintendenza ai Monumenti.

Tutte le iscrizioni esposte alla pubblica vista devono essere in corretta lingua italiana. È tuttavia consentito aggiungere la traduzione in lingue straniere, sempre che il testo occupi il posto principale e meglio esposto alla pubblica vista.

Le insegne, i cartelli, le iscrizioni e gli oggetti di ogni specie esposti senza autorizzazione, ovvero senza l'osservanza delle norme contenute negli articoli precedenti, saranno rimosse d'ufficio a spese dei trasgressori, e, ove non siano noti, a spesa dei proprietari dell'immobile, qualora questi, regolarmente diffidati, non vi provvedano nel termine loro prefisso.

### **Art. 80**

## **OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO E DELLO SPAZIO PUBBLICO**

È vietato occupare, anche temporaneamente, il suolo o lo spazio pubblico senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, la quale può accordarla, dietro pagamento della relativa tassa, quando ritenga l'occupazione stessa conveniente, non contrastante col decoro cittadino e non dannosa alla pubblica igiene.

È vietato del pari transitare sui marciapiedi con veicoli a traino animale o meccanico. Per l'attraversamento di essi allo scopo di entrare negli stabili o uscirne deve essere richiesta al Comune la costruzione di apposito passo carrabile.

### **Art. 81**

## **OCCUPAZIONE PERMANENTE DEL SUOLO E SOTTOSUOLO PUBBLICO**

L'Amministrazione Comunale può consentire l'occupazione permanente di suolo pubblico per costruzioni, quando essa conferisca decoro al fabbricato che deve sorgere e quando lo consentano le condizioni delle proprietà confinanti e le esigenze della viabilità.

Sotto le stesse condizioni può consentire la creazione di intercapedini coperte sotto il suolo stradale e l'occupazione permanente di spazio pubblico con sporgenze o balconi.

Può altresì essere consentita l'occupazione del suolo e del sottosuolo stradale con impianti per servizi pubblici di trasporto o con canalizzazioni idriche, elettriche e simili. Il concessionario, oltre che al pagamento del contributo prescritto per l'uso del suolo pubblico, è tenuto ad osservare tutte le necessarie cautele perché il suolo stesso non subisca danneggiamenti e perché non sia in alcun modo reso difficile o pericoloso il pubblico transito.

Sul suolo pubblico non sono permesse botole o feritoie con infissi apribili.

Per l'illuminazione e ventilazione di locali sotterranei saranno ammesse feritoie ed aperture, anche sul suolo pubblico, purché di dimensioni limitate, chiuse con infissi inamovibili di ferro a maglie fitte o con riquadri in vetrocemento, secondo tipi da approvarsi dall'Ufficio Tecnico Comunale.

La concessione è subordinata al pagamento del canone stabilito, salvo che si tratti di sporgenze aventi semplice scopo decorativo e non siano in alcun modo utilizzate. Le concessioni suddette nonché quelle dei chioschi, dei distributori automatici di benzina debbono essere precedute da contratti ed apposite convenzioni da stipularsi presso l'Ufficio di Segreteria.

### **Art. 82**

#### **MANOMISSIONE DEL SUOLO STRADALE**

È inibito eseguire scavi o rompere il pavimento di strade pubbliche, o aperte al pubblico transito, per piantarvi pali, per immettere o restaurare condutture nel sottosuolo, per costruire o restaurare fogne o per qualsiasi altro motivo, senza speciale autorizzazione del Sindaco, il quale indicherà le norme da osservarsi nella esecuzione dei lavori. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pagamento della relativa tassa ed al deposito di garanzia da effettuarsi nell'Economato Comunale, sul quale il Comune si rivarrà delle eventuali penali e delle spese non rimborsate dall'interessato.

Il restauro del pavimento stradale, dei marciapiedi o di altri manufatti alterati dal titolare dell'autorizzazione è eseguito dagli appaltatori della manutenzione stradale, sotto la direzione dei competenti Uffici del Comune ed a spese del titolare stesso.

### **Art. 83**

#### **MANUTENZIONE DI AREE PRIVATE DESTINATE A STRADE PUBBLICHE**

Le aree di proprietà privata, rimaste scoperte per essere destinate a strade, piazze e spazi di uso pubblico previsti dal Piano Regolatore Generale e dai piani particolareggiati, debbono essere, al pari di ogni altra area scoperta, debitamente recintate. L'inosservanza di detto obbligo, salva l'applicazione della penalità di cui all'art. 89 del presente Regolamento, comporta l'esecuzione d'ufficio a carico del proprietario.

Dall'obbligo della recinzione possono essere esentati il proprietario o gli altri interessati che chiedono ed ottengano dal Comune speciale autorizzazione di lasciare aperte le dette aree al pubblico transito. Tale autorizzazione può essere concessa, sempreché risulti compatibile con le normali esigenze del traffico e delle comunicazioni con le vie adiacenti, quando sia stato constatato che i richiedenti hanno creato sull'area stessa le condizioni necessarie e sufficienti per la viabilità (piattaforma stradale, marciapiedi, fogne, illuminazione ecc.) ed a condizione che essi si obblighino solidamente, fornendo le garanzie che il Comune richiederà nei singoli casi, alla manutenzione in buono stato all'infuori di qualsiasi concorso dell'Amministrazione ed assumano la responsabilità solidale per i danni derivanti da difetti di costruzione o di manutenzione, dal fatto proprio o di terzi o da qualsiasi altra causa.

Fino a quando il Comune, dopo aver proceduto alle espropriazioni necessarie, alla costruzione e sistemazione dei manufatti e loro accessori ed ai relativi servizi, non abbia provveduto alla regolare iscrizione di dette aree nell'elenco ufficiale delle strade pubbliche e quindi alla immissione di esse nel proprio demanio stradale, le aree stesse, anche se già aperte al pubblico transito ai sensi del comma precedente, non sono considerate strade pubbliche.

### **Art. 84**

## **STRADE PRIVATE**

L'autorizzazione a costruire strade non previste dal Piano Regolatore può essere concessa in sede di approvazione del piano di lottizzazione dell'isolato, previo impegno da parte del richiedente di provvedere convenientemente alla sistemazione, all'illuminazione ed allo sbarramento della strada privata agli imbocchi con la strada pubblica mediante muri, cancellate o termini lapidei collegati o meno da catene.

La concessione di licenze di costruzione per fabbricati che abbiano un fronte su strade private è subordinata all'autorizzazione predetta, salvi restando sempre i diritti dei terzi.

Le disposizioni che precedono sono applicabili anche alle strade private di fatto già esistenti e nelle quali siano state eseguite costruzioni.

Il libero transito sulle strade private può essere consentito alle condizioni di cui al secondo comma dell'articolo precedente, semprechè i fabbricati eventualmente esistenti rispondano alle esigenze del decoro e dell'estetica.

La denominazione stradale e la numerazione civica, apposte per necessità anagrafiche anche sulle vie non facenti parti del demanio stradale del Comune, non mutano la condizione giuridica delle medesime.

Di tutte le vie private già esistenti, che siano lasciate aperte al pubblico transito, sarà formato un elenco che sarà semestralmente aggiornato e pubblicato. Il proprietario, o gli altri interessati, nel termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione della deliberazione che approva il primo elenco o le successive aggiunte al medesimo, dovranno munirsi di espressa autorizzazione a mantenere aperte al transito le strade stesse ai sensi di questo articolo.

Il diniego di autorizzazione o la mancata richiesta di essa nel termine suindicato comportano l'obbligo della recinzione, ai sensi del primo comma dell'art. 83.

Gli impegni ed obblighi assunti dai proprietari, ai sensi di questo articolo e del precedente, si trasmettono ai loro aventi causa ed il relativo atto sarà soggetto a trascrizione.

### **Art. 85**

#### **TENDE AGGETTANTI NELLO SPAZIO PUBBLICO**

Il Sindaco può permettere l'apposizione, alle porte ed alle finestre, di tende aggettanti nello spazio pubblico, dietro pagamento della relativa tassa e con l'osservanza delle condizioni che riterrà d'imporre nei singoli casi.

Di regola, le tende aggettanti sono proibite nelle strade prive di marciapiede. Nelle strade con marciapiede l'aggetto non può oltrepassare i limiti di cm. 50 dal ciglio del marciapiede verso l'interno.

Le tende, le loro appendici ed i loro meccanismi non possono essere posti ad altezza inferiore a metri 2,20 dal marciapiede. Sono proibite le appendici verticali, anche di tela o guarnizioni di frangia, che scendano al di sotto di metri 2,20 dal suolo, salvo casi speciali in cui una minore distanza, a giudizio del Comune, non nuoccia al decoro della località o al libero transito.

Ove nulla osti nei rapporti della luce e dell'areazione dei piani ammezzati, può essere rilasciata l'autorizzazione di porre tende verticali nel vano delle arcate o degli intercolonne dei portici. In tal caso le tende debbono essere uguali per materia, forma, colore e decorazione ed avere meccanismi per l'innalzamento e l'abbassamento conformi alle disposizioni che saranno impartite di volta in volta dal Comune.

Per gli immobili d'interesse archeologico o storico, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al nulla osta della Soprintendenza ai Monumenti.

L'autorizzazione di apporre tende di qualsiasi specie può essere revocata quando queste non siano mantenute in buono stato e pulite o quando vengano a nuocere al libero transito ovvero impediscano la veduta in danno dei vicini.

### **Art. 86**

#### **OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO D'IGIENE**

Oltre alle norme contenute nel presente Regolamento devono, nella progettazione e nell'esecuzione di opere edilizie, essere osservate le disposizioni sull'igiene del suolo e dell'abitato contenute nel Regolamento d'igiene comunale.

**Art. 87**  
**COSTRUZIONI RURALI**

Per le costruzioni rurali devono essere osservate le speciali norme di edilizia e d'igiene rurale per l'Agro Viterbese.

**Art. 88**  
**REVOCA DI CONCESSIONE SU SUOLO E SPAZIO PUBBLICO**

Entro tre anni dalla pubblicazione del presente Regolamento, il Comune potrà rivedere le autorizzazioni rilasciate in base a disposizioni precedentemente in vigore e ordinarne la revoca quando risultino in contrasto con le norme contenute nel presente Regolamento.

**Art. 89**  
**SANZIONI PENALI**

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente Regolamento sono passibili delle sanzioni previste dalla legge comunale e provinciale, salvo le pene speciali che fossero stabilite da altre Leggi e Regolamenti in vigore.

Qualora si tratti di contravvenzioni riferentesi ad occupazione di suolo o spazio pubblico, ovvero ad esecuzione di lavori vietati o per i quali sarebbe occorsa l'autorizzazione comunale, l'intimazione del Sindaco importa di pieno diritto l'obbligo per il contravventore di cessare immediatamente dall'occupazione e di desistere dagli atti vietati distruggendo i lavori e rimuovendo gli oggetti e i materiali.

Qualora si tratti invece di contravvenzioni derivanti dalla mancata esecuzione dei lavori o dal mancato adempimento di atti obbligatori, l'intimazione del Sindaco importa di pieno diritto l'obbligo per il contravventore di eseguirli.

**Art. 90**  
**RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DI OPERE AUTORIZZATE**

L'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento non limita in alcun modo la responsabilità dei proprietari, dei progettisti, dei direttori e degli esecutori dei lavori, nei limiti delle rispettive competenze, per atti od omissioni punite dalle leggi vigenti.

**Art. 91**  
**NORME TRANSITORIE**

Nelle more dell'approvazione del presente Regolamento, le costruzioni autorizzate entro la data del 05.05.1966 ed i progetti presentati entro la stessa data, potranno essere realizzati in conformità delle Norme e dei Regolamenti vigenti.

È data facoltà agli interessati di uniformare le costruzioni alle norme del presente Regolamento, previa presentazione di variante ai progetti di cui al comma precedente.

**Art. 92**  
**ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento entrerà in vigore non appena riportata l'approvazione delle competenti autorità e dopo la prescritta pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Da tale data restano abrogati i precedenti regolamenti ed ogni altra disposizione normativa che riguardi la stessa materia e sia in contrasto od incompatibile con quella del presente Regolamento.

**NORME D'IGIENE RURALE PER L'AGRO DI VITERBO**

**MANUFATTI E FABBRICATI**

**Art. 93**

Le case rurali ed i ricoveri debbono essere costruiti in luogo asciutto, possibilmente elevato ed essere isolati.



Se i muri perimetrali esterni degli ambienti destinati ad uso abitazione o di stalla dovessero risultare addossati al terreno, questo dovrà essere tagliato ad una distanza non inferiore a mt. 3 dei detti muri.

I muri di fondazione dovranno essere convenientemente difesi dall'umidità e dovranno essere coperti al piano di risega con uno strato impermeabile.

Tutt'attorno ai fabbricati dovrà costruirsi una zona pavimentata larga non meno di un metro. Dove esiste lo stillicidio stesso.

Le pendenze del suolo circostante dovranno essere regolate in maniera da assicurare il rapido smaltimento delle acque pluviali.

#### **Art. 94**

Nelle case rurali il piano terreno destinato all'uso di abitazione dovrà essere rialzato sul terreno circostante almeno 50 cm.; i seminterrati non possono essere adibiti ad uso di abitazione.

Le stanze dovranno essere pavimentate con adatto marciapiede ben connesso di facile pulitura. Le pareti interne ed i soffitti di tutti i locali qualunque sia la destinazione dovranno essere rivestiti di intonaco.

Quelli dei locali destinati ad uso di abitazione dovranno essere rivestiti d'intonaco liscio ed imbiancati a calce.

#### **Art. 95**

Le camere da letto, da ubicarsi possibilmente nel piano soprastante a quello terreno, devono essere di capacità non inferiore a cm. 20 per persona ed avere un'altezza non inferiore a mt. 2,80 misurata all'imposta del soffitto.

Ogni ambiente abitato dovrà avere almeno una finestra con telaio a vetri ed imposte ben connesse, che prenda aria e luce dall'esterno. La superficie vetrata non dovrà essere inferiore a 1/12 della superficie del vano.

Non devono aversi nella casa ripostigli non areati.

La cucina dovrà essere fornita di camino, cappa e fumaiolo atti a favorire il pronto smaltimento dei prodotti della combustione.

I focolai debbono essere costruiti sopra volte in muratura e sopra materiale incombustibile. Ogni focolare deve avere una canna propria ed isolata dalle altre, la quale si prolunghi fino oltre il tetto.

I sottotetti praticabili dovranno essere adibiti ad uso magazzino.

È vietato di costruire scale di legno tranne che per accedere ai sottotetti.

#### **Art. 96**

I piani abitati sotto terrazzo debbono essere protetti da un'intercapedine alta almeno 35 cm. ventilata a mezzo di sufficienti aperture difese da grata metallica.

#### **Art. 97**

Le latrine delle case rurali devono ricevere aria e luce direttamente dall'esterno e non essere in immediata comunicazione né con le camere da letto né con la cucina.

Le materie luride, provenienti dalla latrina, devono scaricarsi mediante tubi esterni ai muri perimetrali della casa.

I pozzi neri destinati a ricevere le dette materie luride devono essere impermeabili quando a distanza minore di metri 100 esistono sorgenti, pozzi, o cisterne di acqua per uso potabile; salva la facoltà del Comune di prescrivere una distanza maggiore per circostanze speciali, o quando nel sottosuolo esitano falde idriche alimentanti acquedotti per uso potabile.

Le stesse norme dovranno essere osservate rispetto agli acquedotti per uso potabile a pelo libero. Per le condotte forzate la distanza si riduce a metri 25.

Per i pozzi impermeabili la distanza minima dal muro perimetrale delle case rurali o dai ricoveri è di metri 2.

Nei casi non contemplati dai capoversi precedenti potrà essere consentita la costruzione di fosse biologiche tipo Mouras purché a distanza di almeno metri 5 dal muro perimetrale.

### **Art. 98**

Tanto per i pozzi impermeabili, quanto per le fosse Mouras, il fondo dovrà trovarsi a profondità non inferiore a metri 3 dal piano di campagna; le camere dovranno avere il fondo concavo, costruito in calcestruzzo dello spessore non inferiore a cm. 15 o in pietrame lavorato con malta cementizia dello spessore di cm. 45; gli angoli saranno arrotondati e tutte le parti intonacate interamente con cemento e con altro materiale impermeabile.

Nelle fosse biologiche tipo Mouras la seconda camera avrà il tubo di erogazione allo stesso livello del tubo di arrivo.

### **Art. 99**

In tutti i fabbricati che hanno canali di gronda, i tubi di accompagnamento dovranno sboccare sulla zona perimetrale pavimentata se non sono condottati altrove.

Le acque di scarico dei lavandini e degli acquai dovranno essere convogliate e scaricate in modo da impedire ristagni.

### **Art. 100**

Si intendono per case coloniche, agli effetti degli articoli precedenti, non solo quelle di nuova costruzione, ma anche quelle esistenti che verranno restaurate in tutto o in parte in conformità del presente Regolamento.

### **Art. 101**

Quando gli agricoltori avventizi debbano pernottare nel luogo del lavoro, il proprietario del fondo ha l'obbligo di mettere a loro disposizione ricoveri notturni, rispondenti alle necessità igienico-sanitarie e soprattutto ben areati e puliti.

Possono all'uopo servire baracche provvisorie, le cui pareti e coperture siano di materiale e fattura adatti a difendere l'ambiente interno dalle piogge e dagli eccessi della temperatura esterna, ed il cui suolo sia previamente spianato ad un livello più elevato del terreno circostante e difeso dall'invasione delle acque superficiali mediante fosse perimetrali esterne.

Non possono invece adibirsi né ad uso di abitazione né per semplice ricovero personale dei lavoratori stabili ed avventizi e neppure ad uso di pastorizia, i locali sotterranei, le grotte, le tettoie, le capanne di paglia e simili, ed i locali aperti, i fabbricati in parte diruti o minaccianti rovina ed in ogni modo mal difesi dall'umidità terrena e dagli eccessi della temperatura esterna.

### **Art. 102**

Nei ricoveri, il ricambio d'aria dei dormitori dovrà essere assicurato con opportune finestre munite di telai a vetri e le condizioni di cubatura dei dormitori stessi dovranno rispondere almeno a mc. 10 per ciascuna persona.

A ciascun individuo sarà assegnata una branda o cuccetta o almeno un posto fisso sopraelevato dal pavimento.

I dormitori saranno muniti di attaccapanni o mensole.

Il dormitorio dei maschi sarà separato da quello delle femmine.

Il materiale eventualmente adoperato per il pagliericcio (paglia e simili) dovrà essere rinnovato almeno ogni due mesi.

In vicinanza dei dormitori o attigui ad essi, devono esservi convenienti locali per uso di cucina e refettorio.

### **Art. 103**

Tanto le case rurali, quanto i ricoveri notturni situati nelle zone malariche, dovranno essere difesi dalla penetrazione degli insetti aerei.

La protezione sarà fatta per mezzo di reti metalliche le cui maglie non abbiano apertura superiore a mm. 2.

Queste reti dovranno essere fissate all'apertura delle finestre ed in modo che non si possano rimuovere per tutto il tempo della stagione malarica.

La protezione delle porte d'ingresso dovrà effettuarsi a mezzo di controporta a chiusura automatica. Le porte e controporte dovranno aprirsi tutte dall'interno verso l'esterno non viceversa.

Qualunque altra apertura comunicante con l'esterno (cappe di camini, feritoie e simili) dalla quale possano penetrare insetti aerei, dovrà essere protetta anch'essa con rete metallica.

#### ***Art. 104***

Le stalle devono in ogni caso essere convenientemente areate ed illuminate, difese dall'umidità terrena, munite di pareti intonacate nonché di pavimenti lastricati con materiali impermeabili (compresi mattoni a coltello murati a cemento) aventi scolo regolare e adatti fognoli.

Le rastrelliere e le mangiatoie dovranno essere di materiale di facile lavatura e disinfezione.

Il letame dovrà essere rimosso giornalmente dal locale e depositato nelle concimaie e regolarmente asportato.

È vietato adibire a lettiera il contenuto dei pagliericci.

#### ***Art. 105***

Le stalle per le vacche da latte devono inoltre avere:

- a) Aria e luce sufficienti mediante finestre a riscontro, comunicanti direttamente con l'esterno ed aventi normalmente una superficie non inferiore a 1/10 del pavimento, salvo che non sia assicurata una sufficiente areazione con altri sistemi;
- b) Pareti intonacate, lavabili, sino all'altezza di metri 2 almeno.

Per il deposito temporaneo del latte, prima della spedizione, e per il deposito di tutti gli attrezzi inerenti alla mungitura, dovrà essere adibito un locale distinto dalla stalla, perfettamente igienico e difeso dalla penetrazione degli insetti aerei.

Il ricovero per il personale di custodia dovrà essere aerato ed illuminato direttamente dall'esterno e separato dalla stalla, in modo peraltro da non impedire la custodia degli animali.

#### ***Art. 106***

Le stalle non devono comunicare direttamente con locali adibiti ad uso abitazione.

#### ***Art. 107***

Il concime animale e gli altri rifiuti concimati soggetti a putrefazione si devono tenere in fosse murate e concimaie costruite a norma di legge, a fondo e pareti impermeabili con opportuni scoli e pozzetti di raccolta dei liquidi e ricoperti di uno strato di terra.

Le concimaie annesse a stalle ed i piccoli depositi di letame dovranno essere distanti dalle abitazioni almeno 25 metri.

#### ***Art. 108***

Agli effetti degli articoli 1 e 3 della legge 13 dicembre 1903, n. 474, sono considerate stalle non solo quelle di nuova costruzione ma anche quelli esistenti che verranno completamente restaurate.

#### ***Art. 109***

In caso di allevamento di bestiame semi-brado i locali di ricovero degli animali allevati ed anche temporaneamente mantenuti nei pascoli dell'agro di Viterbo, possono consistere in semplice tettoie, porticati, capannoni con copertura a tetto costruiti in località possibilmente asciutta ed il cui perimetro deve essere difeso dall'invasione di acque superficiali. Attorno al perimetro del ricovero dovrà esservi idonea pavimentazione larga almeno metri 4.

#### ***Art. 110***

Gli animali suini dovranno essere ricoverati in appositi locali in muratura, ben aerati, con pavimenti impermeabili, con pareti lavabili e con relativo stazzo lastricato; il tutto munito di adatti scoli.

#### ***Art. 111***

Tutti i locali a qualunque uso adibiti devono essere sempre mantenuti in stato di conveniente conservazione e pulizia.

## **ACQUA POTABILE - LAVATOI - ABBEVERATOI**

### ***Art. 112***

Ogni casa rurale deve essere provvoluta di buona e sufficiente acqua potabile proveniente da sorgente, pozzo o cisterna.

### ***Art. 113***

Non sarà permesso l'uso dei pozzi che non siano distanti almeno metri 20 da latrine, da fosse escrementizie, concimaie e depositi luridi e non abbiano intorno all'apertura un lastricato impermeabile della larghezza di metri 2 con gli opportuni scoli e convogliamenti a distanza dell'acqua piovana o dispersa.

I pozzi dovranno avere le pareti perfettamente stagne, con un rivestimento impermeabile fino ad una profondità sufficiente ad impedire le infiltrazioni, dovranno essere muniti di sportelli di chiusura e di pompa, restando vietato l'uso dei secchi per l'attingimento e dovranno mantenersi spurgati a tutela della potabilità dell'acqua.

### ***Art. 114***

I pozzi fuori uso e dichiarati inservibili saranno, per cura dei proprietari, riempiti fino al livello del suolo e murati.

### ***Art. 115***

Le cisterne sono permesse solo ove non sia possibile provvedersi d'acqua in modo diverso.

Le pareti delle cisterne e dei condotti di alimentazione saranno di materiale impermeabile ed il fondo dovrà essere costruito in modo da potersi facilmente spurgare.

Le cisterne dovranno essere munite di un deviatore di scarico per l'esclusione delle prime acque piovane e di una vaschetta di decantazione.

La bocca della cisterna deve essere chiusa ermeticamente e l'attingimento sarà fatto esclusivamente per mezzo di pompa.

### ***Art. 116***

Le sorgenti di acqua potabile avranno una zona di protezione efficacemente recinta e demarcata, secondo le prescrizioni che verranno stabilite caso per caso dal Comune.

Entro detta zona sono proibiti il pascolo, la coltivazione e qualunque opera di fabbricazione e di escavazione.

Sono egualmente vietati in queste zone depositi di concimi e di qualunque materia soggetta a putrefazione.

### ***Art. 117***

Ove pubblici lavatoi siano lontani e non di facile accesso e quando il numero dei lavoratori addetti all'azienda agricola sia per richiederlo, il Comune può prescrivere la costruzione di apposito lavatoio, dando le norme al riguardo.

I lavatoi possono essere collegati con la parte più bassa dei fontanili.

Lo scolo delle acque di sopravanzo dei lavatoi come pure quello delle acque dei fontanili, dovrà essere convogliato in canali chiusi fino al prossimo collettore, della cui acqua sia assicurato il pronto e regolare deflusso.

Il suolo tutt'intorno ai fontanili ed ai lavatoi dovrà essere coperto con selciato o con altra pavimentazione impermeabile, per una larghezza di metri 3, in modo da impedire qualsiasi ristagno di acqua.

### ***Art. 118***

All'abbeveraggio del bestiame si deve provvedere mediante abbeveratoi murati, costruiti in vicinanza delle stalle, i quali siano alimentati dalle acque provenienti:

- a) da fonti, da allacciamenti di acque sorgive e da drenaggi;
- b) mediante pompe che forniscano il volume di acqua corrispondente al numero dei capi di bestiame di cui è suscettibile la tenuta o la riserva;
- c) mediante adeguata deviazione dal prossimo corso d'acqua.

Gli abbeveratoi dovranno avere tutt'intorno una zona selciata di almeno tre metri.

Per l'acqua di sopravanzo deve aversi uno scarico coperto fino al prossimo collettore ed intorno agli abbeveratoi deve evitarsi ogni ristagno.

Solo quando non si possa provvedere all'abbeveraggio nei modi predetti, può essere consentito l'abbeveraggio stesso nei fossi scorrenti nelle tenute, previa formazione di pedate o calate selciate collocando staccionate laterali per impedire il passaggio del bestiame sulle scarpe dei fossi.

## **IMPALUDAMENTI - FOSSI - CANALI**

### ***Art. 119***

Le materie di spurgo e di scavo provenienti dalle aperture dei canali e fossi non arginati e dalla loro manutenzione non possono essere collocate o accumulate sui loro lati.

Dette materie debbono essere portate a colmamento delle bassure ed in ogni caso collocate a distanza non minore di 10 metri dai cigli delle sponde dei canali o fossi ed essere sparse in modo che non ostacolino lo scolo dei terreni attigui.

### ***Art. 120***

Nei corsi di acqua arginati le materie di scavo e spurgo saranno totalmente portate a formazione di banchine addossate al lato esterno degli argini o a riempimento di depressioni nei fondi prossimi, che non possono avere scolo.

Se per altro per lo scolo della campagna esistesse al piede dell'argine un fosso di scolo, allora le terre suaccennate dovranno essere portate a metri 10 dal ciglio del fosso o sparse nelle depressioni del terreno.

### ***Art. 121***

Le acque sorgive e le freatiche molto prossime alla superficie del terreno, verranno allacciate e raccolte con opere a preferenza coperte e con drenaggi nel modo più conveniente suggerito dalle condizioni e dai materiali del luogo.

Sono vietati però i fossi scoperti qualora vi ristagni l'acqua.

Gli sbocchi delle acque così raccolte muniti, quando è possibile, di fronte murata e di platea alquanto elevata dal fondo del fosso recipiente, debbono in generale essere condotti in modo da versarsi in canali con acqua corrente e debbono essere mantenuti liberi secondo le norme del presente regolamento.

Tali provvedimenti saranno adottati anche per gli alvei dei fossi e canali che nei mesi estivi ed autunnali convogliano una conveniente massa di acqua corrente e raccolgano in limitate porzioni sortumi e polle di acqua.

Per questi corsi di acqua il deflusso delle dette acque permanenti dovrà essere separato da quello delle acque di pioggia, se non altrimenti, con speciali sistemazioni di regime di magra per il fosso.

### ***Art. 122***

Nei fossi aperti, siano essi collettori principali o secondari, dovranno costruirsi ad una distanza massima di cento metri briglie sepolte e murate, riprodotte la sagoma trasversale della sezione con la superficie esterna radente quella del fondo della scarpe.

### ***Art. 123***

Quando nei fossi esistano o si formino nuovi caracci, dovranno costruirsi apposite briglie.

#### **Art. 124**

I manufatti, le sponde, gli argini e il letto dei corsi d'acqua naturali o artificiali, i drenaggi e le colmate devono essere accuratamente mantenuti per conservare le anzidette opere in condizioni di regolare funzionamento.

Fanno parte dei lavori di manutenzione le nette e le falciature delle piante ed erbe vegetanti nei canali colatori, nei fossi e sulle loro pertinenze, lo sradicamento delle radici delle piante acquatiche, comprese nelle nette, nonché lo spurgo delle materie in detti fossi depositate dalle acque ovvero delle materie scoscese dalle scarpate laterali.

#### **Art. 125**

I lavori di manutenzione dovranno essere eseguiti a seconda delle necessità e nel più breve tempo possibile.

Le nette, le sfalciature e le sterpature degli alvei, dalle vegetazioni che li ingombrano, debbono eseguirsi di regola ogni mese nel periodo dal principio di maggio a novembre; nella restante parte dell'anno quando lo richiedano lo stato delle vegetazioni negli alvei e le fasi delle culture sui fondi attraversati dai singoli corsi d'acqua.

#### **Art. 126**

È fatto obbligo di provvedere al normale funzionamento delle opere di bonifica a mezzo dei lavori di conduzione.

S'intendono compresi in detti lavori anche:

- a) Le manovre delle cateratte per regolare le derivazioni di acqua e la circolazione delle acque nei canali di cui all'articolo seguente;
- b) Le operazioni occorrenti per regolare le colmate.

#### **Art. 127**

Durante i mesi da maggio a tutto ottobre, nei fossi e canali deve correre, almeno una volta ogni 10 giorni, un corso di acqua il più considerevole che le condizioni locali permettano.

Quando il canale o fosso non sia di per sé abbondantemente provvisto di acqua, si dovrà provvedere con la utilizzazione delle acque di drenaggio o con derivazioni periodiche da altri prossimi corsi d'acqua o con cacciate di acqua da effettuarsi mediante apposite paratoie.

Nelle zone in cui vi sia una parte dei fossi che portino perennemente scarsissimo tributo, si deve procurare nei limiti del possibile che le masse di acqua disponibili percorrano periodicamente e alternativamente vari canali.

Nei fossi e nei canali nei quali venga a mancare l'acqua, senza che si possa sopperire a tale mancanza in uno dei modi indicati nel presente articolo, nei mesi da aprile a tutto novembre si deve provvedere ad assicurare lo sgrondamento delle acque stagnanti delle pozzanghere che eventualmente non potessero avere in alcun modo scolo.

#### **Art. 128**

Sarà ordinata la copertura dei fognoli o degli scarichi di acqua, che si riconoscessero pericolosi alla pubblica salute, sia per la lentezza del deflusso, sia per facile corrompimento, sia infine per la riproduzione di zanzare e di altri insetti.

È fatto obbligo ai proprietari ed affittuari di rimuovere qualsiasi ostacolo naturale od artificiale al libero deflusso delle acque superficiali. Sono vietate, salvo licenze delle competenti Autorità, tutte le piantagioni, colture ed opere agricole, che possano determinare impaludamenti.

#### **Art. 129**

Tutte le depressioni del terreno dove si possa accumulare acqua piovana o sotterranea, dovranno essere regolarmente colmate, oppure eliminate secondo le norme del Titolo IV Testo Unico 30 Dicembre 1923, n. 3256, sulle bonifiche. Con le stesse norme si dovrà procedere per tutte le cave di prestito che possano cangiarsi in raccolta di acqua stagnante.

### ***Art. 130***

L'escavazione dell'argilla, della pozzolana, del tufo, della breccia e di qualsiasi altro materiale dovrà farsi in modo da evitare ogni ristagno d'acqua.

A tale scopo non potranno iniziarsi escavazioni di sorta senza aver prima effettuato presso il competente Ufficio del Comune un congruo deposito a garanzia della esecuzione delle opere necessarie ad eliminare ogni pericolo di ristagno delle acque.

Egual obbligo incombe su tutti coloro che attualmente esercitano cave di qualsiasi genere.

Nel caso che le opere sopra indicate non vengano compiute nei modi e tempi prescritti dal Comune, esse saranno eseguite d'Ufficio dal Comune stesso con rivalsa sul deposito suddetto, salvo far carico delle eventuali eccedenze della spesa sull'esercente che sarà altresì tenuto, ove continui l'esercizio, alla reintegrazione del deposito nella misura che si renda ulteriormente necessaria.

### ***Art. 131***

L'irrigazione deve essere fatta in conformità di quanto prescrivono le vigenti disposizioni di Legge.

Per le opere di irrigazione il Comune può imporre le prescrizioni atte ad evitare che esse siano nocive alla pubblica igiene.

## **POLIZIA RURALE**

### ***Art. 132***

Il proprietario delle strade private, carrarecce, ha l'obbligo di impedirne l'impaludamento munendole di fossetti laterali di scolo, da mantenersi regolarmente.

### ***Art. 133***

Per la polizia delle strade si intendono applicate le disposizioni del Titolo II°, capo IV, della legge sui LL.PP. 20. marzo 1865, e quelle del regolamento per la polizia stradale per garantire la libertà della circolazione e materiale sicurezza del passaggio sulle pubbliche strade.

## **SORVEGLIANZA E PENALITA'**

### ***Art. 134***

La sorveglianza per l'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è affidata agli agenti all'uopo incaricati dal Comune.

## **NORME E PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE DELLA CITTA' DI VITERBO**

### ***Art. 135***

Valgono e sono applicabili le norme e prescrizioni tecniche approvate con precedente deliberazione consiliare nella odierna seduta del 05.Maggio.1966 -